

LA RIFORMA ORGANICA DELLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE CONCURSUALI

DECRETI A CONFRONTO

PARTE SECONDA

(Artt. 118 – 266)

R.D. 16 marzo 1942, n. 267: Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.	D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5: Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80.	Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 5 del 2006, recante riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, nonché del regio decreto n. 267 del 1942. ¹	D. Lgs 12 Settembre 2007, n. 169: Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80. ²
TESTO IN VIGORE FINO AL 15 luglio 2006	TESTO IN VIGORE DAL 16 luglio 2006		TESTO IN VIGORE DAL 1° gennaio 2008

¹ Testo licenziato dal Consiglio dei Ministri il 7 settembre 2007. Vengono riportati solo gli articoli aggiunti, sostituiti o modificati. Le modifiche sono riportate in colore azzurro.

² Vengono riportati solo gli articoli modificati rispetto a quelli riportati nello schema di decreto legislativo approvato il 7 settembre 2007.

CAPO VIII <u>DELLA CESSAZIONE DELLA</u> <u>PROCEDURA FALLIMENTARE</u> SEZIONE I <i>DELLA CHIUSURA DEL</i> <i>FALLIMENTO</i> Art. 118 - (Casi di chiusura) 1. Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude: 1) se nei termini stabiliti nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo; 2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati il compenso del curatore e le spese di procedura; 3) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo; 4) quando non possa essere utile continuare la procedura per insufficienza di attivo.	CAPO VIII <u>DELLA CESSAZIONE DELLA</u> <u>PROCEDURA FALLIMENTARE</u> SEZIONE I <i>DELLA CHIUSURA DEL</i> <i>FALLIMENTO</i> Art. 118 - (Casi di chiusura) 1. Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude: 1) se [nel termine stabilito] (1) nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo; 2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati [tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione] (2); 3) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo; 4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. La circostanza di cui al n. 4) può essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33. (3) 2. Ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese. La chiusura della	Art. 118 - (Casi di chiusura) 1. Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude: 1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo; 2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione; 3) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo; 4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. La circostanza di cui al n. 4) può essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33. 2. Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3 e 4), ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal	
--	---	---	--

Art. 119 - (Decreto di chiusura) 1. La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17. 2. Il decreto è soggetto a reclamo entro quindici giorni dalla data di affissione dinanzi alla corte di appello, la quale provvede in camera di consiglio, sentiti il reclamante, il curatore e il fallito.	procedura di fallimento della società determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'articolo 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale. (4) (1) Le parole tra parentesi sono state così modificate dall'art. 108 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. (2) Le parole tra parentesi sono state così modificate dall'art. 108 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. (3) Il numero 4) è stato così modificato dall'art. 108 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. (4) Comma aggiunto dall'art. 108 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. Art. 119 - (Decreto di chiusura) 1. La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17. 2. Quando la chiusura del fallimento è dichiarata ai sensi dell'articolo 118, primo comma, n. 4, prima dell'approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il comitato dei creditori ed il fallito. 3. Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a norma dell'articolo 26.	registro delle imprese. La chiusura della procedura di fallimento della società nei casi di cui ai numeri 1) e 2) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'articolo 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale. Art. 119 - (Decreto di chiusura) 1. La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17. 2. Quando la chiusura del fallimento è dichiarata ai sensi dell'articolo 118, primo comma, n. 4, prima dell'approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il comitato dei creditori ed il fallito. 3. Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a norma dell'articolo 26. Contro il decreto della corte d'appello il ricorso per cassazione è proposto nel termine perentorio di trenta giorni,
--	---	---

Art. 120 - (Effetti della chiusura) 1. Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e decadono gli organi preposti al fallimento. 2. I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi.	4. Con i decreti emessi ai sensi del primo e del terzo comma del presente articolo, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento o della definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare. (1) (1) Comma così modificato dall'art. 109 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. Art. 120 - (Effetti della chiusura) 1. Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e decadono gli organi preposti al fallimento. 2. Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite. 3. I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti. 4. Il decreto o la sentenza con la quale il	decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o è intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicità di cui all'articolo 17 per ogni altro interessato. 3-bis. Il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato. 4. Con i decreti emessi ai sensi del primo e del terzo comma del presente articolo, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento o della definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare. Art. 120 - (Effetti della chiusura) 1. Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti al fallimento. 2. Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite. 3. I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti.	
---	---	---	--

Art. 121 - (Casi di riapertura del fallimento) 1. Nei casi previsti dai nn. 3 e 4 dell'articolo 118, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che il fallimento già chiuso sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il 10 per cento ai creditori vecchi e nuovi. 2. Il Tribunale, con sentenza in camera di consiglio non soggetta a gravame, se accoglie l'istanza: 1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo; 2) stabilisce i termini previsti dai nn. 4 e 5 dell'art. 16, abbreviandoli non oltre la metà. 3. La sentenza è pubblicata a norma dell'art. 17. 4. Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori. Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.	credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di procedura civile. (1) (1) Comma così modificato dall'art. 110 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. Art. 121 - (Casi di riapertura del fallimento) 1. Nei casi previsti dai nn. 3 e 4 dell'articolo 118, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che il fallimento già chiuso sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il 10 per cento ai creditori vecchi e nuovi. 2. Il Tribunale, con sentenza in camera di consiglio [non soggetta a gravame] (1), se accoglie l'istanza: [1] 1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo; 2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 16, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi. [2] 3. La sentenza può essere appellata a norma dell'articolo 18. [3] La sentenza è pubblicata a norma dell'art. 17.	4. Il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di procedura civile. Art. 121 - (Casi di riapertura del fallimento) 1. Nei casi previsti dai nn. 3 e 4 dell'articolo 118, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che il fallimento già chiuso sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il 10 per cento ai creditori vecchi e nuovi. 2. Il Tribunale, con sentenza in camera di consiglio [non soggetta a gravame] (1), se accoglie l'istanza: [1] 1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo; 2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 16, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi. [2] 3. La sentenza può essere reclamata a norma dell'articolo 18. [3] La sentenza è pubblicata a norma dell'art. 17.	
---	---	--	--

Art. 122 - (Concorso dei vecchi e nuovi creditori) 1. I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione. 2. Restano ferme le precedenti situazioni a norma degli artt. da 93 a 103. Art. 123 - (Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori) 1. In caso di riapertura del fallimento, per le azioni revocatorie relative agli atti del fallito, compiuti dopo la chiusura del fallimento, i termini stabiliti dagli artt. 65, 67 e 70, sono computati dalla data della	Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori. Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti. (1) Le parole tra parentesi sono state soppresse dall'art. 111 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. (2) Il numero 2) è stato cos' modificato dall'art. 111 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. (3) Comma aggiunto dall'art. 111 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. Art. 122 - (Concorso dei vecchi e nuovi creditori) 1. I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione. 2. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo V. (2) (1) Comma così sostituito dall'art. 112 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. Art. 123 - (Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori) 1. In caso di riapertura del fallimento, per le azioni revocatorie relative agli atti del fallito, compiuti dopo la chiusura del fallimento, i termini stabiliti dagli artt. 65, 67 e [67-bis] (1), sono computati dalla	Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori. Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.	
---	--	--	--

sentenza di riapertura. 2. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento. SEZIONE II DEL CONCORDATO Art. 124 - (Proposta di concordato) 1. Dopo il decreto previsto nell'art. 97, il fallito può proporre ai creditori un concordato, presentando domanda al giudice delegato. La domanda deve contenere l'indicazione della percentuale offerta ai creditori chirografari e del tempo del pagamento, e la descrizione delle garanzie offerte per il pagamento dei crediti, delle spese di procedura e del compenso al curatore. 2. La cessione delle azioni revocatorie come patto di concordato è ammessa a favore del terzo che si accolla l'obbligo di adempiere il concordato limitatamente alle azioni già proposte dal curatore. 3. La cessione non è ammessa a favore del fallito e dei suoi fideiussori.	data della sentenza di riapertura. 2. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all'articolo 69, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento. (2) (1) Le parole tra parentesi sono state così sostituite dall'art. 113 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. (2) Comma così sostituito dall'art. 113 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. SEZIONE II DEL CONCORDATO Art. 124 - (Proposta di concordato) (1) 1. La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché i dati contabili e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. Essa non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo, se non dopo il decorso di sei mesi dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. 2. La proposta può prevedere: a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;	Art. 124 - (Proposta di concordato) 1. La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta la contabilità ed i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. Essa non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. 2. La proposta può prevedere: a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;	
---	--	---	--

	b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi; c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito. 3. La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di prelazione non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di vendita, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile al cespite o al credito oggetto della garanzia indicato nella relazione giurata di un esperto o di un revisore contabile o di una società di revisione designati dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può aver l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. 4. La proposta presentata da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il terzo può limitare gli impegni assunti con il	b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi; c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito. 3. La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. 4. La proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente	
--	--	---	--

Art. 125 - (Esame della proposta e comunicazione ai creditori) 1. Sulla proposta di concordato il giudice chiede il parere del curatore e del comitato dei creditori e, se ritiene la proposta conveniente, ne ordina la comunicazione immediata, con la indicazione dei suddetti pareri, mediante lettera raccomandata ai creditori, fissando un termine, non inferiore a venti nè superiore a trenta giorni dalla data del provvedimento, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale la loro dichiarazione di dissenso. La dichiarazione può essere scritta, in calce alla comunicazione. 2. Delle dichiarazioni di voto è presa nota in apposito verbale sottoscritto dal giudice e dal cancelliere. 3. In seguito alla proposta di concordato il giudice delegato può sospendere la liquidazione. 4. Se vi sono degli obbligazionisti la proposta di concordato deve essere comunicata al rappresentante degli	concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tal caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito, fermo quanto disposto dagli articoli 142 e seguenti in caso di esdebitazione. (1) Articolo così sostituito dall'art. 114 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. Art. 125 - (Esame della proposta e comunicazione ai creditori) (1) 1. La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del comitato dei creditori e del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione. 2. Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori, essa deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo comma, al giudizio del tribunale, che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all'articolo 124, secondo comma, lettere a) e b), tenendo conto della relazione resa ai sensi dell'articolo 124, terzo comma. 3. Una volta espletati tali adempimenti	può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tal caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito, fermo quanto disposto dagli articoli 142 e seguenti in caso di esdebitazione. Art. 125 - (Esame della proposta e comunicazione ai creditori) (1) 1. La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte. 2. Una volta espletato tale adempimento preliminare, il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del curatore e del comitato dei creditori venga comunicata ai creditori, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni né superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. 3. Qualora la proposta contenga	
---	--	--	--

obbligazionisti e il termine concesso ai creditori per far pervenire nella cancelleria del tribunale la loro dichiarazione di dissensi, deve essere raddoppiato.	preliminari, il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del curatore, ordina che la proposta venga comunicata ai creditori, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni né superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. Se le proposte sono più di una, devono essere portate in votazione contemporaneamente. 4. Se la società fallita ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, la comunicazione è inviata agli organi che hanno il potere di convocare le rispettive assemblee, affinché possano esprimere il loro eventuale dissenso. Il termine previsto dal terzo comma è prolungato per consentire l'espletamento delle predette assemblee. (1) Articolo così sostituito dall'art. 115 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006.	condizioni differenziate per singole classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo e secondo comma, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all'articolo 124, secondo comma, lettere a) e b) tenendo conto della relazione resa ai sensi dell'articolo 124, terzo comma. 4. Se la società fallita ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, la comunicazione è inviata agli organi che hanno il potere di convocare le rispettive assemblee, affinché possano esprimere il loro eventuale dissenso. Il termine previsto dal terzo comma è prolungato per consentire l'espletamento delle predette assemblee.	
Art. 126 - (Concordato nel caso di numerosi creditori) 1. Se la comunicazione prescritta dall'articolo precedente è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari, il tribunale, sentiti il pubblico ministero e il curatore, può autorizzare il giudice delegato a disporre che la proposta di concordato, anziché comunicata singolarmente ai creditori, sia pubblicata, con le conclusioni dei pareri del curatore e	Art. 126 - (Concordato nel caso di numerosi creditori) (1) 1. Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.		

del comitato dei creditori, nella Gazzetta Ufficiale del Regno e, eventualmente, in altri giornali. Art. 127 - (Voto nel concordato) 1. Hanno diritto al voto i creditori ammessi al passivo, anche se con riserva o provvisoriamente. 2. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione. 3. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori. Il voto di adesione deve essere esplicito ed importa rinuncia al diritto di prelazione per l'intero credito, se è dato senza dichiarazione di limitata rinuncia. Se il concordato non è approvato, non è omologato o viene annullato o risolto, cessano gli effetti della rinuncia. 4. Sono esclusi dal voto o dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado e coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento. 5. I trasferimenti dei crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto.	(1) Articolo così sostituito dall'art. 116 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. Art. 127 - (Voto nel concordato) (1) 1. Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato; altrimenti, gli aventi diritto al voto sono quelli indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97. In quest'ultimo caso, hanno diritto al voto anche i creditori ammessi provvisoriamente e con riserva. 2. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal terzo comma. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori. 3. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. 4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 124, terzo comma, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte		
--	--	--	--

	residua del credito. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado e coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento. 5. La stessa disciplina si applica ai crediti delle società controllanti o controllate o sottoposte a comune controllo. 6. I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari. (1) Articolo così sostituito dall'art. 117 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006.		
Art. 128 - (Approvazione del concordato) 1. Il concordato è approvato se riporta il consenso della maggioranza numerica dei creditori aventi diritto al voto, la quale rappresenti almeno i due terzi della somma dei loro crediti. 2. I creditori che non fanno pervenire la loro dichiarazione nel termine indicato nell'art. 125 si ritengono consenzienti, salvo quanto disposto dal comma secondo dell'articolo precedente. 3. La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di sentenza posteriore alla scadenza del termine indicato nell'art. 125, non influisce sul	Art. 128 - (Approvazione del concordato) (1) 1. Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. 2. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nelle classi medesime. 3. I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti. 4. La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di una sentenza emessa successivamente alla	Art. 128 - (Approvazione del concordato) 1. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. 3. I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti. 4. La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di un provvedimento emesso successivamente	

calcolo della maggioranza. Art. 129 - (Giudizio di omologazione) 1. Decorso il termine stabilito per la votazione, se non si sono raggiunte le maggioranze prescritte, il giudice delegato con decreto in calce al verbale previsto dall'art. 125, comma secondo, dichiara respinta la proposta di concordato. In caso contrario pronuncia ordinanza con la quale dichiara aperto il giudizio di omologazione e fissa l'udienza di comparizione davanti a sé non prima di quindici o non oltre trenta giorni. L'ordinanza è pubblicata per affissione. 2. I creditori dissenzienti e qualsiasi interessato possono fare opposizione con atto notificato al curatore e al fallito, costituendosi almeno cinque giorni prima dell'udienza. L'atto d'opposizione deve contenerne i motivi. 3. All'udienza, previa relazione orale del curatore, il giudice sente le parti costituite, il presidente del comitato dei creditori ed il fallito; quindi procede a norma degli artt. 183 e seguenti del codice di procedura civile, fissando l'udienza innanzi al collegio nel termine di dieci giorni. 4. Cinque giorni prima dell'udienza innanzi al collegio il curatore deposita in cancelleria una relazione motivata col suo	scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza. (1) Articolo così sostituito dall'art. 118 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. Art. 129 - (Giudizio di omologazione) (1) 1. Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito. 2. Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che ne sia data immediata comunicazione al proponente, al fallito e ai creditori dissenzienti e fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito della relazione conclusiva del curatore; se la proposta di concordato è stata presentata dal curatore, la relazione è redatta e depositata dal comitato dei creditori. Analogamente si procede se sussiste la maggioranza per somma e per classi di cui al settimo comma e il proponente richiede che il tribunale proceda all'approvazione del concordato. 3. L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'articolo 26. 4. Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il	alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza. Art. 129. Giudizio di omologazione. 1. Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito. 2. Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione al proponente, affinché richieda l'omologazione del concordato, al fallito e ai creditori dissenzienti e, con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 17, fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo; se il comitato non provvede nel termine, la relazione è redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi. 3. L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'articolo 26. 4. Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il	
--	--	---	--

parere definitivo. Analoga relazione può presentare il comitato dei creditori.	concordato con decreto motivato non soggetto a gravame. 5. Se sono state proposte opposizioni ovvero se è stata presentata la richiesta di omologazione, si procede ai sensi dell'articolo 26 quinto, sesto, settimo e ottavo comma, in quanto compatibili. 6. Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo 17. 7. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrato il raggiungimento della maggioranza di cui all'articolo 128, primo comma, primo periodo, può omologare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. 8. Al fine di quanto previsto dal settimo comma, le classi di creditori non ammessi al voto ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 sono considerate favorevoli ai soli fini del requisito della maggioranza delle classi. (1) Articolo così sostituito dall'art. 119 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006.	concordato con decreto motivato non soggetto a gravame. 5. Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 128, se un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. 6. Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo 17.	
---	--	---	--

Art. 130 - (Sentenze di omologazione del concordato) 1. Il tribunale accerta l'osservanza delle prescrizioni di legge per l'ammissione e per la validità del concordato, esamina il merito delle proposte e la serietà delle garanzie offerte e decide su tutte le opposizioni con unita sentenza, omologando o respingendo il concordato. 2. La sentenza che omologa il concordato stabilisce le modalità per il pagamento delle somme dovute ai creditori in esecuzione del concordato, o rimette al giudice delegato di stabilirle con decreto successivo non soggetto a reclamo. 3. Se nel concordato sono state concesse ipoteche a garanzia del concordato il tribunale, nel pronunciare l'omologazione, fissa un breve termine per l'iscrizione delle ipoteche da eseguirsi dal curatore. 4. La sentenza è pubblicata ed affissa a norma dell'art. 17. 5. Essa è provvisoriamente esecutiva. Tuttavia, alle scadenze stabilite per i pagamenti, se la sentenza non è passata in giudicato, le somme dovute per l'adempimento del concordato devono essere depositate presso un istituto di credito designato dal giudice delegato.	Art. 130 - (Efficacia del decreto) (1) 1. La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 129. 2. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento. (1) Articolo così sostituito dall'art. 120 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006.		
Art. 131 - (Appello contro la sentenza) 1. Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato possono appellare gli opposenti e il fallito entro quindici giorni dall'affissione. 2. L'atto d'appello deve essere notificato al curatore, al fallito e alle parti costituite. 3. La sentenza d'appello è pubblicata a	Art. 131 - (Reclamo) (1) 1. Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio . 2. Il reclamo è proposto con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto.	Art. 131. Reclamo. 1. Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio. 2. Il reclamo è proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta	

norma dell'art. 17, e il termine per ricorrere per cassazione è ridotto della metà e decorre dall'affissione. 4. Con il passaggio in giudicato della sentenza che omologa il concordato la procedura di fallimento è chiusa.	3. Il presidente designa il relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti entro sessanta giorni dal deposito, assegnando al ricorrente un termine perentorio non inferiore a dieci giorni dalla comunicazione del decreto per la notifica del ricorso e del decreto al curatore e alle altre parti; assegna altresì alle parti resistenti termine perentorio per il deposito di memorie non inferiore a trenta giorni. 4. Il curatore dà immediata notizia agli altri creditori del deposito del reclamo e dell'udienza fissata. 5. All'udienza il collegio, nel contraddittorio delle parti, assunte anche d'ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, provvede con decreto motivato. 6. Il decreto, comunicato al debitore e pubblicato a norma dell'articolo 17, può essere impugnato entro il termine di trenta giorni avanti la corte di cassazione. (1) (1) Articolo così sostituito dall'art. 121 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006.	giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale. 3. Esso deve contenere i requisiti prescritti dall'articolo 18, secondo comma, numeri 1), 2), 3) e 4). 4. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. 5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti, che si identificano, se non sono reclamanti, nel fallito, nel proponente e negli opposenti. 6. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. 7. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello. 8. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. 9. L'intervento di qualunque interessato non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti, con le modalità per queste previste. 10. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente. 11. La corte provvede con decreto	
--	---	---	--

Art. 132 - (Intervento del pubblico ministero) 1. Il pubblico ministero interviene sia nel giudizio di primo grado sia nel giudizio di appello. Art. 133 - (Spese per omologazione) 1. Alle spese di omologazione si provvede con le somme liquide del fallimento, mediante prelevamenti disposti dal giudice delegato. 2. [abrogato] Art. 134 - (Rendiconto del curatore) 1. Appena la sentenza di omologazione è passata in giudicato, il curatore deve rendere il conto a norma dell'art. 116. Art. 135 - (Effetti del concordato) 1. Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi. 2. I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via	Articolo abrogato dall'art. 122 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. Articolo abrogato dall'art. 122 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. Articolo abrogato dall'art. 122 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. Art. 135 - (Effetti del concordato) 1. Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi. 2. I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via	motivato. 12. Il decreto è pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato alle parti, a cura della cancelleria, ed è impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione.	
--	---	--	--

di regresso. Art. 136 - (Esecuzione del concordato) 1. Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. 2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili, sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato. 3. Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia. Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell'art. 17. Le spese sono a carico del debitore. Art. 137 - (Risoluzione del concordato) 1. Se le garanzie promesse non vengono costituite in conformità del concordato o se il fallito non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dal concordato e dalla sentenza di omologazione, il curatore deve riferirne al tribunale. Questo ordina la comparizione del fallito e dei fideiussori, se ve ne sono, e con sentenza emessa in camera di consiglio e non soggetta a gravame pronunzia la risoluzione del	di regresso. Art. 136 - (Esecuzione del concordato) 1. Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità stabilite [nel decreto] (1) di omologazione. 2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili, sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato. 3. Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato. (2) (1) Le parole tra parentesi sono state così sostituite dall'art. 123 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. (2) Comma così modificato dall'art. 123 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. Art. 137 - (Risoluzione del concordato) (1) 1. Se le garanzie promesse non vengono costituite in conformità del concordato o se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dal concordato e dal decreto di omologazione, il curatore e il comitato dei creditori devono riferirne al tribunale. Questo procede a norma dell'articolo 26 sesto, settimo e ottavo comma. Al procedimento	Art. 137. Risoluzione del concordato. 1. Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 15 in quanto compatibili. 3. Al procedimento è chiamato a partecipare anche l'eventuale garante. 4. La sentenza che risolve il concordato	
--	--	--	--

concordato. Nello stesso modo provvede il tribunale su ricorso di uno o più creditori o anche d'ufficio. Con la sentenza che risolve il concordato, il tribunale riapre la procedura di fallimento. 2. La risoluzione non può essere pronunciata trascorso un anno dalla scadenza dell'ultimo pagamento stabilito nel concordato. 3. Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.	partecipa anche l'eventuale garante. Nello stesso modo provvede il tribunale su ricorso di uno o più creditori o anche d'ufficio. 2. Il decreto che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutivo. 3. Il decreto è reclamabile ai sensi dell'articolo 131. 4. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. 5. Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore. 6. Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito verso cui il terzo, ai sensi dell'articolo 124, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.”. (1) Articolo così sostituito dall'art. 124 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006.	riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva. 5. La sentenza è reclamabile ai sensi dell'articolo 18. 6. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. 7. Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore. 8. Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito verso cui il terzo, ai sensi dell'articolo 124, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.	
Art. 138 - (Annullamento del concordato) 1. Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio del debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Nessun'altra azione di nullità è ammessa. 2. La sentenza che annulla il concordato	Art. 138 - (Annullamento del concordato) 1. Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio del debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. [Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell'articolo 137] (1).	Art. 138. Annullamento del concordato. 1. Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell'articolo 137. 2. La sentenza che annulla il concordato	

riapre la procedura del fallimento ed è provvisoriamente esecutiva. 3. L'azione di annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza dell'ultimo pagamento stabilito nel concordato. Art. 139 - (Provvedimenti conseguiti alla riapertura) 1. La sentenza che riapre la procedura a norma degli artt. 137 e 138 dispone in conformità del secondo comma dell'art. 121. Si applicano inoltre le disposizioni dei commi successivi dello stesso articolo. Art. 140 - (Gli effetti della riapertura) 1. Gli effetti della riapertura sono regolati dagli artt. 122 e 123. 2. Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato. 3. I creditori anteriori conservano le	2. Il decreto che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutivo. Esso è reclamabile ai sensi dell'articolo 131. (2) 3. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. (3) (1) Le parole tra parentesi sono state così sostituite dall'art. 125 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. (2) Comma così sostituito dall'art. 125 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. (3) Comma così sostituito dall'art. 125 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. Art. 139 - (Provvedimenti conseguiti alla riapertura) (1) 1. La sentenza che riapre la procedura a norma degli articoli 137 e 138 provvede ai sensi dell'articolo 121. (1) Articolo così sostituito dall'art. 126 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. Art. 140 - (Gli effetti della riapertura) 1. Gli effetti della riapertura sono regolati dagli artt. 122 e 123. 2. Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato. 3. I creditori anteriori conservano le	riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva. Essa è reclamabile ai sensi dell'articolo 18. 3. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.	
--	---	--	--

garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso. 4. Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato. Art. 141 - (Nuova proposta di concordato) 1. Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il fallito è ammesso a proporre un nuovo concordato. Questo non può essere omologato se prima dell'udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento. <u>CAPO IX</u> <u>DELLA RIABILITAZIONE CIVILE</u> Art. 142 - (Effetti della riabilitazione) 1. La riabilitazione civile fa cessare le incapacità personali che colpiscono il fallito per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento. 2. Essa è pronunciata dal tribunale nei casi previsti dagli articoli seguenti, su istanza del debitore o dei suoi eredi, sentito il pubblico ministero, con sentenza in camera di consiglio.	garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso. 4. Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato. Art. 141 - (Nuova proposta di concordato) (1) 1. Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti. (1) Articolo così sostituito dall'art. 127 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. Articolo abrogato dall'art. 129 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006.		
--	---	--	--

3. La sentenza che pronunzia la riabilitazione ordina la cancellazione del nome del fallito dal registro previsto dall'art. 50 ed è comunicata all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione. Art. 143 - (Condizioni per la riabilitazione) 1. La riabilitazione può essere concessa al fallito: 1) che ha pagato interamente tutti i crediti ammessi nel fallimento, compresi gli interessi e le spese; 2) che ha regolarmente adempiuto il concordato quando il tribunale lo ritiene meritevole del beneficio, tenuto conto delle cause e circostanze del fallimento, delle condizioni del concordato e della misura della percentuale. La riabilitazione non può essere concessa se la percentuale stabilita per i creditori chirografari è inferiore al venticinque per cento, oltre gli interessi se la percentuale dev'essere pagata in un termine maggiore di sei mesi; 3) che ha dato prove effettive e costanti di buona condotta per un periodo di almeno cinque anni dalla chiusura del fallimento. Art. 144 - (Procedimento di riabilitazione) 1. L'istanza di riabilitazione è pubblicata mediante affissione alla porta esterna del tribunale. Il tribunale può ordinare altre forme di pubblicità. 2. Chiunque intende opporsi alla riabilitazione può depositare in cancelleria, nel termine di trenta giorni			
--	--	--	--

dall'affissione, le sue deduzioni. 3. Decorso tale termine, il tribunale provvede accordando o negando la riabilitazione. 4. Contro la sentenza è ammesso reclamo alla Corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio entro quindici giorni dall'affissione, da parte del debitore istante o dei suoi eredi, degli opposenti e del pubblico ministero. Art. 145 - (Condanne penali che ostano alla riabilitazione) 1. In nessun caso la riabilitazione può essere concessa se il fallito è stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione prevista dalla legge penale. 2. Se è in corso il procedimento per uno di tali reati, il tribunale sospende di pronunciare sull'istanza fino all'esito del procedimento.			
--	--	--	--

	<u>CAPO IX</u> <u>DELLA ESDIBITAZIONE</u> (*) (*) Rubrica così sostituita dall'art. 128 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. Art. 142 (Esdebitazione) (1) 1. Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che: 1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; 2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; 3) non abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 48; 4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta; 5) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o	Art. 19. Disciplina transitoria in materia di esdebitazione. 1. Le disposizioni di cui al Capo IX “della esdebitazione” del Titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5. 2. Qualora le procedure fallimentari di cui al comma 1 risultino chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto, la domanda di esdebitazione può essere presentata nel termine di un anno dalla medesima data. Art. 142 (Esdebitazione) 1. Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che: 1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; 2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; 3) non abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 48; 4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta; 5) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o	
--	--	--	--

	aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; 6) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all'esito di quello penale. 2. L'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali. 3. Restano esclusi dall'esdebitazione: a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti non compresi nel fallimento ai sensi dell'articolo 46; b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti. 4. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso. (1) Articolo così sostituito dall'art. 128 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006.	aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; 6) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all'esito di quello penale. 2. L'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali. 3. Restano esclusi dall'esdebitazione: a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa; b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti. 4. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.	
--	---	---	--

	Art. 143 (Procedimento di esdebitazione) (1) 1. Il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo, verificate le condizioni di cui all'articolo 142 e tenuto altresì conto dei comportamenti collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente. 2. Contro il decreto che provvede sul ricorso, il debitore, i creditori non integralmente soddisfatti, il pubblico ministero e qualunque interessato possono proporre reclamo a norma dell'articolo 26. (1) Articolo così sostituito dall'art. 128 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. Art. 144 (Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti) (1) 1. Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo; in tal caso, l'esdebitazione opera per la sola eccedenza rispetto a quanto i creditori avrebbero avuto diritto di percepire nel concorso. (1) Articolo così sostituito dall'art. 128 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006.	Art. 143. Procedimento di esdebitazione 1. Il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo, verificate le condizioni di cui all'articolo 142 e tenuto altresì conto dei comportamenti collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente. 2. Contro il decreto che provvede sul ricorso, il debitore, i creditori non integralmente soddisfatti, il pubblico ministero e qualunque interessato possono proporre reclamo a norma dell'articolo 26. Art. 144 (Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti) 1. Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo; in tal caso, l'esdebitazione opera per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.	
--	---	--	--

<u>CAPO X</u> <u>DEL FALLIMENTO DELLA</u> <u>SOCIETA'</u> Art. 146 - (Amministratori, direttori generali, sindaci liquidatori) 1. Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'art. 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito. 2. L'azione di responsabilità contro gli amministratori, i sindaci, i direttori generali e i liquidatori, a norma degli artt. 2393 e 2394 del codice civile, è esercitata dal curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori. 3. Il giudice delegato, nell'autorizzare il curatore a proporre l'azione di responsabilità, può disporre le opportune misure cautelari. Art. 147 - (Società con soci a responsabilità illimitata) 1. La sentenza che dichiara il fallimento della società con soci a responsabilità illimitata produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili.	<u>CAPO X</u> <u>DEL FALLIMENTO DELLA</u> <u>SOCIETA'</u> Art. 146 (Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di società a responsabilità limitata). (1) 1. Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'articolo 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito. 2. Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori: a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori; b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile. (1) Articolo così sostituito dall'art. 130 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. Art. 147 - (Società con soci a responsabilità illimitata) (1) 1. La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce	Art. 147 - (Società con soci a responsabilità illimitata) 1. La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce	
--	---	---	--

2. Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili il tribunale, su domanda del curatore o d'ufficio, dichiara il fallimento dei medesimi, dopo averli sentiti in camera di consiglio. 3. Contro la sentenza del tribunale è ammessa l'opposizione a norma dell'art. 18. 4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle società cooperative.	anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili. 2. Il fallimento dei soci di cui al comma primo non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati. La dichiarazione di fallimento è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata. 3. Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve disporre la convocazione a norma dell'articolo 15. 4. Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi. 5. Allo stesso modo si procede qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile. 6. Contro la sentenza del tribunale è ammesso appello a norma dell'articolo 18. 7. In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante può proporre reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 22. (1) Articolo così sostituito dall'art. 131 del D. Lgs. 9	anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili. 2. Il fallimento dei soci di cui al comma primo non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati. La dichiarazione di fallimento è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata. 3. Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve disporre la convocazione a norma dell'articolo 15. 4. Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi. 5. Allo stesso modo si procede qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile. 6. Contro la sentenza del tribunale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 18. 7. In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante può proporre reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 22.”.	
--	---	---	--

Art. 148 - (Fallimento della società e dei soci) 1. Nel caso previsto dall'articolo precedente, il tribunale nomina, sia per il fallimento della società, sia per quello dei soci, un solo giudice delegato e un solo curatore, ma può nominare più comitati dei creditori. 2. Il patrimonio della società e quello dei singoli soci devono essere tenuti distinti. 3. Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero anche nel fallimento dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva. 4. I creditori partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori. 5. Ciascun creditore ha diritto di contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso. Art. 149 - (Fallimento dei soci) 1. Il fallimento di uno o più soci	gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. Art. 148 - (Fallimento della società e dei soci) (1) 1. Nei casi previsti dall'articolo 147, il tribunale nomina, sia per il fallimento della società, sia per quello dei soci un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati più comitati dei creditori. 2. Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti. 3. Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva. 4. I creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori. 5. Ciascun creditore può contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso. (1) Articolo così sostituito dall'art. 132 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. Art. 149 - (Fallimento dei soci) 1. Il fallimento di uno o più soci		
---	--	--	--

illimitatamente responsabili non produce il fallimento della società. Art. 150 - (Versamenti dei soci a responsabilità limitata) 1. Nei fallimenti delle società con soci a responsabilità limitata il giudice delegato può, su proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento. Art. 151 - (Società cooperative) 1. Nel fallimento di una società cooperativa con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci, il giudice delegato, dopo la pronunzia del decreto previsto dall'art. 97, può autorizzare il curatore a chiedere ai soci il versamento delle somme necessarie per l'estinzione delle passività a norma dell'articolo 2263 del codice civile. I contributi dei soci non ritenuti agevolmente solventi sono posti a carico degli altri soci. 2. A tale fine il curatore forma un piano di riparto e lo deposita nella cancelleria del tribunale dandone notizia ai soci mediante	illimitatamente responsabili non produce il fallimento della società. Art. 150 - (Versamenti dei soci a responsabilità limitata) 1. Nei fallimenti delle società con soci a responsabilità limitata il giudice delegato può, su proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento. 2. Contro il decreto emesso a norma del primo comma può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile. (1) (1) Comma aggiunto dall'art. 133 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. Art. 151. (Fallimento di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria) (1) 1. Nei fallimenti di società a responsabilità limitata il giudice, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile. (1) Articolo così sostituito dall'art. 134 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006.		
---	---	--	--

raccomandata con avviso di ricevimento. I soci che intendono proporre osservazioni e contestazioni, anche relativamente alla qualità di socio o all'estensione della propria responsabilità, devono depositarle presso la cancelleria entro quaranta giorni dal deposito del piano di riparto. Il giudice delegato, sentito il curatore e tenuto conto delle osservazioni e delle contestazioni, apporta al piano di riparto le modificazioni e integrazioni che ritiene necessarie. Il piano di riparto è dichiarato esecutivo con decreto del giudice ed è depositato in cancelleria, dove ogni interessato può prenderne visione. 3. Chi ha contestato la qualità di socio o l'estensione della propria responsabilità può, entro quindici giorni dal deposito del piano di riparto in cancelleria, proporre opposizione davanti al tribunale in contraddittorio del curatore. L'opposizione non sospende l'esecuzione del piano di riparto nemmeno nei confronti dell'opponente. In ogni altro caso è ammesso il reclamo a norma dell'art. 26. 4. Se l'esazione di alcuna delle quote comprese nel piano di riparto risulti non facilmente realizzabile, può essere formato un piano di riparto supplementare secondo le disposizioni dei commi precedenti. 5. Resta salva l'azione di regresso tra i soci a norma dell'art. 1299 del codice civile, nonché il diritto di rimborso delle somme che residuano dopo l'estinzione delle passività. 6. Al fine di assicurare la riscossione dei contributi dovuti dai soci, il giudice delegato su proposta del curatore, può in			
---	--	--	--

qualunque tempo ordinare con decreto il sequestro dei beni dei soci stessi. Art. 152 - (Proposta di concordato) 1. La proposta di concordato per la società fallita è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale. 2. La proposta e le condizioni del concordato nelle società in nome collettivo e in accomandita semplice devono essere approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale, e nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative devono essere approvate dall'assemblea straordinaria, salvo che tali poteri siano stati delegati agli amministratori. Art. 153 - (Effetti del concordato della società) 1. Salvo patto contrario, il concordato fatto da una società con soci a responsabilità illimitata ha efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento. Tuttavia i creditori particolari possono opporsi a norma dell'art. 129, secondo comma, alla chiusura del	Art. 152 - (Proposta di concordato) 1. La proposta di concordato per la società fallita è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale. 2. La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto: a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale; b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori. (1) 2-bis. In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b) del secondo comma deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile. (1) (1) Il secondo comma è stato sostituito dai seguenti commi dall'art. 135 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. Art. 153 - (Effetti del concordato della società) 1. Salvo patto contrario, il concordato fatto da una società con soci a responsabilità illimitata ha efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento. [Tuttavia i creditori particolari possono opporsi a norma dell'art. 129, secondo comma, alla chiusura del fallimento del socio loro debitore.] (1)		
---	--	--	--

fallimento del socio loro debitore. 2. Sull'opposizione decide il tribunale con sentenza in camera di consiglio non soggetta a gravame. Art. 154 - (Concordato particolare del socio) 1. Nel fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci dichiarato fallito può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nel proprio fallimento. CAPO XI <u>DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO</u> Art. 155 - (Presupposti e norme applicabili) 1. Se all'atto della dichiarazione di fallimento o dell'accertamento del passivo risulta che le passività del debitore non superano lire cinquantamila, il tribunale con la sentenza dichiarativa di fallimento, o con decreto successivo da pubblicarsi a	2. Contro il decreto di chiusura del fallimento del socio è ammesso reclamo a norma dell'articolo 26. (2) (1) Le parole tra parentesi sono state soppresse dall'art. 136 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. (2) Comma così sostituito dall'art. 136 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. Art. 154 - (Concordato particolare del socio) 1. Nel fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci dichiarato fallito può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nel proprio fallimento. CAPO XI <u>DEI PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE</u> (*) (*) Rubrica così sostituita dall'art. 137 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. Art. 155. (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). (1) 1. Se è dichiarato il fallimento della società, l'amministrazione del patrimonio destinato previsto dall'articolo 2447 bis, primo comma, lettera a), del codice civile è attribuita al curatore che vi provvede con gestione separata.		
--	--	--	--

Art. 157 - (Accertamento del passivo) 1. Il curatore forma l'elenco dei creditori in base alle scritture contabili, alle dichiarazioni del debitore e alle altre notizie che può assumere. 2. L'elenco, con i documenti giustificativi, è trasmesso al giudice, il quale procede alla formazione dello stato passivo e lo rende esecutivo con decreto. Lo stato passivo col decreto del giudice è depositato in cancelleria, e chiunque può prenderne visione. 3. Il curatore dà notizia mediante lettera raccomandata a ciascun creditore, entro tre giorni dal deposito, del provvedimento che lo riguarda. 4. Entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria i creditori non ammessi possono proporre reclamo avanti al giudice. Nello stesso termine possono essere proposte le contestazioni dei creditori ammessi da parte di altri creditori. 5. Il giudice stabilisce l'udienza di discussione delle contestazioni e dei reclami. Egli tenta di definire	separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima, il curatore può agire in responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società ai sensi dell'articolo 146 della presente legge.”. (1) Articolo così sostituito dall'art. 139 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. Articolo abrogato dall'art. 140 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006.		
--	--	--	--

amichevolmente le questioni e, in caso di risultato negativo, pronuncia unica sentenza. Art. 158 - (Domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili) 1. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alle domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili possedute dal fallito. Art. 159 - (Concordato) 1. La proposta del concordato è approvata se riporta il consenso della maggioranza di numero e di somma dei creditori che hanno diritto al voto. Il giudice, accertato il concorso delle maggioranze indicate nel comma precedente e qualora ritenga tuttora conveniente il concordato, lo approva con decreto e dispone per la sua esecuzione. 2. Contro il decreto che approva o respinge il concordato non è ammesso gravame.	Articolo abrogato dall'art. 140 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. Articolo abrogato dall'art. 140 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006.		
---	---	--	--

<u>TITOLO III</u> <u>DEL CONCORDATO PREVENTIVO</u> <u>[E DEGLI ACCORDI DI</u> <u>RISTRUTTURAZIONE]</u> (*) (1) (*) Le parole tra parentesi sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (G.U. n. 62 del 16 marzo 2005) – In vigore dal 17 marzo 2005, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80 (Suppl. Ord. n. 91 alla G.U. n. 111 del 14 maggio 2005), in vigore dal 15 maggio 2005. (1) In precedenza il Titolo III recitava “Concordato preventivo”. <u>CAPO I</u> <u>DELL'AMMISSIONE ALLA</u> <u>PROCEDURA DI CONCORDATO</u> <u>PREVENTIVO</u> Art. 160. – (Condizioni per l'ammissione alla procedura). (1) (3) 1. L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere: a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito; b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come	<u>TITOLO III</u> <u>DEL CONCORDATO PREVENTIVO</u> <u>[E DEGLI ACCORDI DI</u> <u>RISTRUTTURAZIONE]</u> (*) (*) Le parole tra parentesi sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (G.U. n. 62 del 16 marzo 2005) – In vigore dal 17 marzo 2005, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80 (Suppl. Ord. n. 91 alla G.U. n. 111 del 14 maggio 2005), in vigore dal 15 maggio 2005. <u>CAPO I</u> <u>DELL'AMMISSIONE ALLA</u> <u>PROCEDURA DI CONCORDATO</u> <u>PREVENTIVO</u> Art. 160. – (Condizioni per l'ammissione alla procedura). (1) (2) 1. L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere: a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito; b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come	Art. 160. – (Presupposti per l'ammissione alla procedura). 1. L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere: a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito; b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come	
---	--	--	--

assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato; c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. 2. Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza. (2) (1) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (G.U. n. 62 del 16 marzo 2005 – In vigore dal 17 marzo 2005), convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80 (Suppl. Ord. n. 91 alla G.U. n. 111 del 14 maggio 2005 - In vigore dal 15 maggio 2005). (2) Comma aggiunto dall'art. 36 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 (G.U. n. 303 dl 30 dicembre 2005), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 23 febbraio 2006, n. 51 (Suppl. Ord. alla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2006). (3) L'articolo precedente recitava: Art. 160 <i>(Condizioni per l'ammissione alla procedura)</i> 1. L'imprenditore che si trova in istato d'insolvenza, fino a che il suo fallimento non è dichiarato, può proporre ai creditori un concordato preventivo secondo le disposizioni di questo titolo, se: 1) è iscritto nel registro delle imprese da almeno un biennio o almeno dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, ed ha tenuto una regolare contabilità per la stessa durata; 2) nei cinque anni precedenti non è stato dichiarato fallito o non è stato ammesso a una procedura di concordato preventivo; 3) non è stato condannato per bancarotta o per delitto contro il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria o il commercio. 2. La proposta di concordato deve rispondere ad una delle seguenti condizioni: 1) che il debitore offra serie garanzie reali o personali di pagare almeno il quaranta per cento	assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato; c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. 2. Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza. (3) (1) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (G.U. n. 62 del 16 marzo 2005 – In vigore dal 17 marzo 2005), convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80 (Suppl. Ord. n. 91 alla G.U. n. 111 del 14 maggio 2005 - In vigore dal 15 maggio 2005). (2) Secondo quanto stabilito nei commi 2 e 2-bis (aggiunto dalla legge di conversione), dell'art. 2, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (G.U. n. 62 del 16 marzo 2005 – In vigore dal 17 marzo 2005, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80 (Suppl. Ord. n. 91 alla G.U. n. 111 del 14 maggio 2005 - In vigore dal 15	assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato; c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. 1-bis. La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di prelazione non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di vendita, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile al cespite o al reddito oggetto della garanzia indicato nella relazione giurata di un esperto o di un revisore contabile o di una società di revisione designati dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. 2. Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza.	
---	---	--	--

dell'ammontare dei crediti chirografari entro sei mesi dalla data di omologazione del concordato; ovvero, se è proposta una dilazione maggiore, che egli offra le stesse garanzie per il pagamento degli interessi legali sulle somme da corrispondere oltre i sei mesi; 2) che il debitore offra ai creditori per il pagamento dei suoi debiti la cessione di tutti i beni esistenti nel suo patrimonio alla data della proposta di concordato, tranne quelli indicati dall'art. 46, semprechè la valutazione di tali beni faccia fondatamente ritenere che i creditori possano essere soddisfatti almeno nella misura indicata al n. 1. Art. 161. (Domanda di concordato). (1) (2) 1. La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e' proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza. 2. Il debitore deve presentare con il ricorso: a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; d) il valore dei beni e i creditori	maggio 2005: a) le disposizioni degli articoli 67 e 70, si applicano alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto; b) le disposizioni di cui agli articoli 160, 161, 163, 177, 180 e 181 si applicano altresì ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente decreto. (3) Comma aggiunto dall'art. 36 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 (G.U. n. 303 dl 30 dicembre 2005), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 23 febbraio 2006, n. 51 (Suppl. Ord. alla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2006). Art. 161. (Domanda di concordato). (1) 1. La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e' proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza. 2. Il debitore deve presentare con il ricorso: a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.	Art. 161. (Domanda di concordato). 1. La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e' proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza. 2. Il debitore deve presentare con il ricorso: a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.	
---	---	--	--

particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili. 3. Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista di cui all'articolo 28 che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. 4. Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 152. (1) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (G.U. n. 62 del 16 marzo 2005 – In vigore dal 17 marzo 2005), convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80 (Suppl. Ord. n. 91 alla G.U. n. 111 del 14 maggio 2005 - In vigore dal 15 maggio 2005). (2) L'articolo precedente recitava: Art. 161 (Domanda di concordato) 1. La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, firmato dal debitore, al tribunale del luogo in cui trovatisi la sede principale dell'impresa. Nella domanda il ricorrente deve esporre le cause che hanno determinato la sua insolvenza e le ragioni della proposta di concordato. 2. Il debitore deve presentare con il ricorso le scritture contabili, uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori. 3. Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'art. 152. Art. 162 - (Inammissibilità della domanda) 1. Il tribunale, sentito il pubblico ministero e occorrendo il debitore, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta se non ricorrono le condizioni previste dal primo comma dell'art. 160 o se ritiene che la proposta di concordato non risponde alle condizioni indicate nel secondo comma dello stesso	3. Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista di cui all'articolo 28 che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. 4. Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 152. (1) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (G.U. n. 62 del 16 marzo 2005 – In vigore dal 17 marzo 2005), convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80 (Suppl. Ord. n. 91 alla G.U. n. 111 del 14 maggio 2005 - In vigore dal 15 maggio 2005). Art. 162 - (Inammissibilità della domanda) 1. Il tribunale, sentito il pubblico ministero e occorrendo il debitore, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta se non ricorrono le condizioni previste dal primo comma dell'art. 160 o se ritiene che la proposta di concordato non risponde alle condizioni indicate nel secondo comma dello stesso	3. Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista che abbia i requisiti previsti nel precedente articolo 28, lettere a) e b) che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. 4. Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 152. 4-bis. La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero. Art. 162. Inammissibilità della proposta. 1. Il Tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. 2. Il Tribunale, se all'esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore	
---	--	--	--

articolo. 2. In tali casi il tribunale dichiara d'ufficio il fallimento del debitore. Art. 163. – (Ammissione alla procedura) (1) (2) 1. Il tribunale, verificata la completezza e la regolarità della documentazione, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. 2. Con il provvedimento di cui al primo comma: 1) delega un giudice alla procedura di concordato; 2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori; 3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29; 4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente	articolo. 2. In tali casi il tribunale dichiara d'ufficio il fallimento del debitore. Art. 163. – (Ammissione alla procedura). (1) (2) 1. Il tribunale, verificata la completezza e la regolarità della documentazione, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. 2. Con il provvedimento di cui al primo comma: 1) delega un giudice alla procedura di concordato; 2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori; 3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29; 4) stabilisce il termine non superiore a	in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile al proposta di concordato. In tali casi il Tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore. 3. Contro la sentenza che dichiara il fallimento è proponibile reclamo a norma dell'articolo 18. Con il reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti all'ammissibilità della proposta di concordato. Art. 163. – (Ammissione alla procedura). 1. Il tribunale, ove non abbia provveduto a norma dell'art. 162, commi primo e secondo, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. 2. Con il provvedimento di cui al primo comma: 1) delega un giudice alla procedura di concordato; 2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori; 3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29; 4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente	
--	--	--	--

deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l'intera procedura. 3. Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell'articolo 173, quarto comma. (1) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (G.U. n. 62 del 16 marzo 2005 – In vigore dal 17 marzo 2005), convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80 (Suppl. Ord. n. 91 alla G.U. n. 111 del 14 maggio 2005 - In vigore dal 15 maggio 2005) (2) L'articolo precedente recitava: Art. 163 (Ammissione alla procedura) 1. Il tribunale, se riconosce ammissibile la proposta, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo. Con lo stesso provvedimento: 1) delega un giudice alla procedura di concordato; 2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento, e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori; 3) nomina il commissario giudiziale, scegliendolo nel ruolo degli amministratori giudiziari, osservate le disposizioni degli artt. 27, 28 e 29; 4) stabilisce il termine non superiore a otto giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l'intera procedura. 2. Qualora non esegua il deposito prescritto il tribunale provvede a norma del secondo comma dell'articolo precedente. Art. 164 - (Decreti del giudice delegato) (1) (2) 1. I decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo a norma dell'art. 26.	quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l'intera procedura. 3. Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell'articolo 173, quarto comma. (1) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (G.U. n. 62 del 16 marzo 2005 – In vigore dal 17 marzo 2005), convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80 (Suppl. Ord. n. 91 alla G.U. n. 111 del 14 maggio 2005 - In vigore dal 15 maggio 2005) (2) Secondo quanto stabilito nei commi 2 e 2-bis (aggiunto dalla legge di conversione), dell'art. 2, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (G.U. n. 62 del 16 marzo 2005 – In vigore dal 17 marzo 2005), convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80 (Suppl. Ord. n. 91 alla G.U. n. 111 del 14 maggio 2005 - In vigore dal 15 maggio 2005): a) le disposizioni degli articoli 67 e 70, si applicano alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto; b) le disposizioni di cui agli articoli 160, 161, 163, 177, 180 e 181 si applicano altresì ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 164 - (Decreti del giudice delegato) (1) 1. I decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo a norma dell'articolo	deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal giudice. Su proposta del commissario giudiziale, il giudice delegato può disporre che le somme rimosse vengano investite secondo quanto previsto dall'articolo 34, primo comma. 3. Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell'articolo 173, primo comma.	
---	---	--	--

2. Il decreto del tribunale che decide sul reclamo non è soggetto a gravame. (1) Articolo così sostituito dall'art. 141 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. (2) L'articolo precedente recitava: Art. 164 (Decreti del giudice delegato) 1. I decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo a norma dell'art. 26. 2. Il decreto del tribunale che decide sul reclamo non è soggetto a gravame. Art. 165 - (Commissario giudiziale) 1. Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. 2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39. Art. 166 - (Pubblicità del decreto) (1) (2) 1. Il decreto è a cura del cancelliere pubblicato mediante affissione alla porta esterna del tribunale e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese. Esso è inoltre pubblicato nel foglio degli annunci legali della provincia e nei giornali eventualmente indicati dal tribunale. 2. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 88. (1) Articolo così sostituito dall'art. 142 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006	26. (1) Articolo così sostituito dall'art. 141 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. Art. 165 - (Commissario giudiziale) 1. Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. 2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39. Art. 166 - (Pubblicità del decreto) (1) 1. Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, mediante affissione all'albo del tribunale e comunicato in via telematica per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese. Il tribunale può, inoltre, disporre la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati. 2. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell'articolo 88, secondo comma. (1) Articolo così sostituito dall'art. 142 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006.	Art. 166 - (Pubblicità del decreto) 1. Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell'articolo 17. Il tribunale può, inoltre, disporre la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati. 2. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell'articolo 88, secondo comma.	
--	--	--	--

(2) L'articolo precedente recitava: Art. 166 (<i>Pubblicità del decreto</i>) 1. Il decreto è a cura del cancelliere pubblicato mediante affissione alla porta esterna del tribunale e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese. Esso è inoltre pubblicato nel foglio degli annunci legali della provincia e nei giornali eventualmente indicati dal tribunale. 2. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 88. CAPO II <u>DEGLI EFFETTI</u> <u>DELL'AMMISSIONE AL</u> <u>CONCORDATO PREVENTIVO</u> Art. 167 - (Amministrazione dei beni durante la procedura) (1) (2) 1. Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale e la direzione del giudice delegato. 2. I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. (1) Le parole tra parentesi sono state soppresse dall'art. 143 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del	CAPO II <u>DEGLI EFFETTI</u> <u>DELL'AMMISSIONE AL</u> <u>CONCORDATO PREVENTIVO</u> Art. 167 - (Amministrazione dei beni durante la procedura) 1. Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale [e la direzione del giudice delegato] (1). 2. I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. 2-bis. Con il decreto previsto dall'articolo 163 o con successivo decreto, il tribunale		
---	---	--	--

16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. (2) L'articolo precedente recitava: Art. 167 <i>(Amministrazione dei beni durante la procedura)</i> 1. Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale e la direzione del giudice delegato. 2. I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. Art. 168 - (Effetti della presentazione del ricorso) 1. Dalla data della presentazione del ricorso e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore. 2. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano. 3. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente. Art. 169 - (Norme applicabili) 1. Si applicano, con riferimento alla data	può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui al secondo comma. (2) (1) Le parole tra parentesi sono state soppresse dall'art. 143 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. (2) Comma aggiunto dall'art. 143 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. Art. 168 - (Effetti della presentazione del ricorso) 1. Dalla data della presentazione del ricorso e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore. 2. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano. 3. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente. Art. 169 - (Norme applicabili) (1) 1. Si applicano, con riferimento alla data	Art. 168 - (Effetti della presentazione del ricorso) 1. Dalla data della presentazione del ricorso e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore. 2. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano. 3. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente.	
--	---	--	--

di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. (1) L'articolo precedente recitava: Art. 169 (Norme applicabili) 1. Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. CAPO III <u>DEI PROVVEDIMENTI IMMEDIATI</u> Art. 170 - (Scritture contabili) 1. Il giudice delegato, immediatamente dopo il decreto di ammissione al concordato, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati. 2. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale. Art. 171 - (Convocazione dei creditori) 1. Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161, apportando le necessarie rettifiche. 2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare con raccomandata o con telegramma ai creditori un avviso contenente la data di convocazione dei creditori e le proposte del debitore. 3. Quando la comunicazione prevista dal comma precedente è sommamente difficile per il rilevante numero dei	di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli [45] (1), 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. (1) Il numero di articolo tra parentesi è stato aggiunto dall'art. 144 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. CAPO III <u>DEI PROVVEDIMENTI IMMEDIATI</u> Art. 170 - (Scritture contabili) 1. Il giudice delegato, immediatamente dopo il decreto di ammissione al concordato, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati. 2. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale. Art. 171 - (Convocazione dei creditori) 1. Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161, apportando le necessarie rettifiche. 2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare con raccomandata o con telegramma ai creditori un avviso contenente la data di convocazione dei creditori e le proposte del debitore. 3. Quando la comunicazione prevista dal comma precedente è sommamente difficile per il rilevante numero dei		
--	--	--	--

creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può dare l'autorizzazione prevista dall'art. 126. 4. Se vi sono obbligazionisti, il termine previsto dall'art. 163, primo comma, n. 2, deve essere raddoppiato. 5. In ogni caso l'avviso di convocazione per gli obbligazionisti è comunicato al loro rappresentante comune. 6. Sono salve per le imprese esercenti il credito le disposizioni del R.D.L. 8 febbraio 1924, n. 136. Art. 172 - (Operazioni e relazione del commissario) 1. Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno tre giorni prima dell'adunanza dei creditori. 2. Su richiesta del commissario il giudice può nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni. Art. 173 - (Dichiarazione del fallimento nel corso della procedura) 1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve darne immediata notizia al giudice delegato, il quale, fatte le	creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può dare l'autorizzazione prevista dall'art. 126. 4. Se vi sono obbligazionisti, il termine previsto dall'art. 163, primo comma, n. 2, deve essere raddoppiato. 5. In ogni caso l'avviso di convocazione per gli obbligazionisti è comunicato al loro rappresentante comune. 6. Sono salve per le imprese esercenti il credito le disposizioni del R.D.L. 8 febbraio 1924, n. 136. Art. 172 - (Operazioni e relazione del commissario) 1. Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno tre giorni prima dell'adunanza dei creditori. 2. Su richiesta del commissario il giudice può nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni. Art. 173 - (Dichiarazione del fallimento nel corso della procedura) 1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve darne immediata notizia al giudice delegato, il quale, fatte le	Art. 173. Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura. 1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne	
---	---	---	--

opportune indagini, promuove dal tribunale la dichiarazione di fallimento. 2. Il fallimento è dichiarato anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'art. 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato. CAPO IV <u>DELLA DELIBERAZIONE DEL</u> <u>CONCORDATO PREVENTIVO</u> Art. 174 - (Adunanza dei creditori) 1. L'adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato. Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale, con procura che può essere scritta senza formalità sull'avviso di convocazione. 2. Il debitore o chi ne ha la legale rappresentanza deve intervenire personalmente. Solo in caso di assoluto	opportune indagini, promuove dal tribunale la dichiarazione di fallimento. 2. Il fallimento è dichiarato anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'art. 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato. CAPO IV <u>DELLA DELIBERAZIONE DEL</u> <u>CONCORDATO PREVENTIVO</u> Art. 174 - (Adunanza dei creditori) 1. L'adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato. 2. Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale, con procura che può essere scritta senza formalità sull'avviso di convocazione. 3. Il debitore o chi ne ha la legale rappresentanza deve intervenire personalmente. Solo in caso di assoluto	immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. 2. All'esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all'articolo 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell'articolo 18. 3. Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato.	
---	--	--	--

impedimento, accertato dal giudice delegato, può farsi rappresentare da un mandatario speciale. 3. Possono intervenire anche i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Art. 175 - (Discussione della proposta di concordato) 1. Nell'adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore. 2. Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibile o accettabile la proposta di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. 3. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti. Art. 176 - (Ammissione provvisoria dei crediti contestati) 1. Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi. 2. I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro	impedimento, accertato dal giudice delegato, può farsi rappresentare da un mandatario speciale. 4. Possono intervenire anche i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Art. 175 - (Discussione della proposta di concordato) 1. Nell'adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore. 2. Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibile o accettabile la proposta di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. 3. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti. Art. 176 - (Ammissione provvisoria dei crediti contestati) 1. Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi. 2. I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro	Art. 175 - (Discussione della proposta di concordato) 1. Nell'adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore. 1-bis. La proposta di concordato non può più essere modificata dopo l'inizio delle operazioni di voto. 2. Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibile o accettabile la proposta di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. 3. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti.	
--	--	--	--

ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze. Art. 177. – (Maggioranza per l'approvazione del concordato) (1) (2) 1. Il concordato e' approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato e' approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima. 2. Il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. 3. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione. La rinuncia può essere anche parziale, purchè non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori. 4. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del	ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze. Art. 177. – (Maggioranza per l'approvazione del concordato). (1) (2) 1. Il concordato e' approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato e' approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima. 2. Il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. 3. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione. La rinuncia può essere anche parziale, purchè non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori. 4. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del	Art. 177. Maggioranza per l'approvazione del concordato. 1. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. 2. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. 3. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito. 4. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.	
---	--	--	--

concordato. 5. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato. (1) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. g), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (G.U. n. 62 del 16 marzo 2005 – In vigore dal 17 marzo 2005), convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80 (Suppl. Ord. n. 91 alla G.U. n. 111 del 14 maggio 2005 - In vigore dal 15 maggio 2005). (2) L'articolo precedente recitava: Art. 177 (Maggioranza per l'approvazione del concordato) 1. Il concordato deve essere approvato dalla maggioranza dei creditori votanti, la quale rappresenti due terzi della totalità dei crediti ammessi al voto. 2. I creditori che hanno diritto di prelazione sui beni del debitore non partecipano al voto a meno che rinuncino al diritto di prelazione. La rinuncia può essere anche parziale purché non sia inferiore alla terza parte dell'intero credito tra capitale e accessori. 3. Gli effetti della rinuncia cessano se il concordato non ha luogo o è posteriormente annullato o risoluto. Il voto di adesione dato senza dichiarazione di limitata rinuncia importa rinuncia all'ipoteca, al pegno o al privilegio per l'intero credito. 4. Sono parimenti esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato. Art. 178 - (Adesioni alla proposta di concordato) 1. Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti.	concordato. 5. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato. (1) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. g), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (G.U. n. 62 del 16 marzo 2005 – In vigore dal 17 marzo 2005), convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80 (Suppl. Ord. n. 91 alla G.U. n. 111 del 14 maggio 2005 - In vigore dal 15 maggio 2005). (2) Secondo quanto stabilito nei commi 2 e 2-bis (aggiunto dalla legge di conversione), dell'art. 2, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (G.U. n. 62 del 16 marzo 2005 – In vigore dal 17 marzo 2005), convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80 (Suppl. Ord. n. 91 alla G.U. n. 111 del 14 maggio 2005 - In vigore dal 15 maggio 2005): a) le disposizioni degli articoli 67 e 70, si applicano alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto; b) le disposizioni di cui agli articoli 160, 161, 163, 177, 180 e 181 si applicano altresì ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 178 - (Adesioni alla proposta di concordato) 1. Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti.	Art. 178 - (Adesioni alla proposta di concordato) 1. Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti.	
--	--	---	--

2. Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere. 3. Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni, senza bisogno di avviso agli assenti. 4. Le adesioni, pervenute per telegramma o per lettera nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, sono annotate dal cancelliere in calce al medesimo. Se il concordato è stato approvato dalla maggioranza dei creditori votanti nell'adunanza, senza che tale maggioranza abbia raggiunto i due terzi della totalità dei crediti, le adesioni sono valutate agli effetti del computo della maggioranza dei crediti. <u>CAPO V</u> <u>DELL'OMOLOGAZIONE DEL</u> <u>CONCORDATO PREVENTIVO</u> Art. 179 - (Mancata approvazione del concordato) 1. Se nei termini stabiliti non si	2. Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere. 3. Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni, senza bisogno di avviso agli assenti. 4. Le adesioni, pervenute per telegramma o per lettera nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, sono annotate dal cancelliere in calce al medesimo. Se il concordato è stato approvato dalla maggioranza dei creditori votanti nell'adunanza, senza che tale maggioranza abbia raggiunto i due terzi della totalità dei crediti, le adesioni sono valutate agli effetti del computo della maggioranza dei crediti. <u>CAPO V</u> <u>DELL'OMOLOGAZIONE</u> <u>DELL'ESECUZIONE DEL</u> <u>CONCORDATO PREVENTIVO.</u> <u>DEGLI ACCORDI DI</u> <u>RISTRUTTURZIONE DI DEBITI</u> (*) (*) Rubrica così modificata dall'art. 145 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. Art. 179 - (Mancata approvazione del concordato) 1. Se nei termini stabiliti non si	2. Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere. 3. Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni, senza bisogno di avviso agli assenti. 4. Le adesioni, pervenute per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, sono annotate dal cancelliere in calce al medesimo e sono considerate ai fini del computo della maggioranza dei crediti. Art. 179 - (Mancata approvazione del concordato) 1. Se nei termini stabiliti non si	
--	---	--	--

raggiungono le maggioranze richieste negli articoli 177 e 178, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'art. 162, secondo comma. Art. 180. – (Approvazione del concordato e giudizio di omologazione) (1) (2) 1. Il tribunale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione del debitore e del commissario giudiziale. Dispone che il provvedimento venga affisso all'albo del tribunale, e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti. 2. Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere. 3. Il tribunale, nel contraddittorio delle parti, assume anche d'ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, eventualmente delegando uno dei componenti del collegio per l'espletamento dell'istruttoria. 4. Il tribunale, se la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177 e' raggiunta, approva il concordato con	raggiungono le maggioranze richieste negli articoli 177 e 178, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'art. 162, secondo comma. Art. 180. – (Approvazione del concordato e giudizio di omologazione) (1) (2) 1. Il tribunale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione del debitore e del commissario giudiziale. Dispone che il provvedimento venga affisso all'albo del tribunale, e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti. 2. Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere. 3. Il tribunale, nel contraddittorio delle parti, assume anche d'ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, eventualmente delegando uno dei componenti del collegio per l'espletamento dell'istruttoria. 4. Il tribunale, se la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177 e'	raggiungono le maggioranze richieste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'art. 162, secondo comma. Art. 180. Giudizio di omologazione. 1. Se il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti. 2. Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere. 3. Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame. 4. Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la	
--	---	--	--

decreto motivato. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. 5. Il decreto e' comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori, ed è pubblicato e affisso a norma dell'articolo 17. 6. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo. (1) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. h), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (G.U. n. 62 del 16 marzo 2005 – In vigore dal 17 marzo 2005, convertito nella legge 14 maggio 2005), n. 80 (Suppl. Ord. n. 91 alla G.U. n. 111 del 14 maggio 2005 - In vigore dal 15 maggio 2005). (2) L'articolo precedente recitava: Art. 180 <i>(Approvazione del concordato e udienza di omologazione)</i> 1. Se le maggioranze sono raggiunte, il giudice delegato con ordinanza pubblicata per affissione, fissa l'udienza di comparizione davanti a sé non oltre trenta giorni dall'affissione dell'ordinanza. 2. I creditori dissenzienti e qualunque interessato che intendono opporsi all'omologazione del concordato devono notificare l'opposizione al debitore e al commissario giudiziale e costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza. L'atto d'opposizione deve contenerne i motivi. 3. Nello stesso termine il commissario giudiziale deposita in cancelleria il suo parere motivato.	raggiunta, approva il concordato con decreto motivato. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. 5. Il decreto e' comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori, ed è pubblicato e affisso a norma dell'articolo 17. 6. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo. (1) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. h), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (G.U. n. 62 del 16 marzo 2005 – In vigore dal 17 marzo 2005, convertito nella legge 14 maggio 2005), n. 80 (Suppl. Ord. n. 91 alla G.U. n. 111 del 14 maggio 2005 - In vigore dal 15 maggio 2005). (2) Secondo quanto stabilito nei commi 2 e 2-bis (aggiunto dalla legge di conversione), dell'art. 2, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (G.U. n. 62 del 16 marzo 2005 – In vigore dal 17 marzo 2005), convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80 (Suppl. Ord. n. 91 alla G.U. n. 111 del 14 maggio 2005 - In vigore dal 15 maggio 2005): a) le disposizioni degli articoli 67 e 70, si applicano alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto; b) le disposizioni di cui agli articoli 160, 161, 163, 177, 180 e 181 si applicano altresì ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora	convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. 5. Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori. Il decreto è pubblicato a norma dell'articolo 17 ed è provvisoriamente esecutivo. 6. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo. 7. Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto.	
---	--	--	--

4. Il debitore, anche se non costituito, può presentarsi all'udienza per essere sentito dal giudice. 5. Il giudice procede a norma degli artt. 183 e seguenti del codice di procedura civile e fissa l'udienza innanzi al collegio entro i dieci giorni successivi. Art. 181. – (Chiusura della procedura) (1) (2) 1. La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 161; il termine può essere prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni. (1) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. i), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (G.U. n. 62 del 16 marzo 2005 – In vigore dal 17 marzo 2005, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80 (Suppl. Ord. n. 91 alla G.U. n. 111 del 14 maggio 2005 - In vigore dal 15 maggio 2005). (2) L'articolo precedente recitava: Art. 181 (Sentenza di omologazione) 1. Il tribunale, accertata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato e la regolarità della procedura, deve valutare: 1) la convenienza economica del concordato per i creditori, in relazione alle attività esistenti e all'efficienza dell'impresa; 2) se sono state raggiunte le maggioranze prescritte dalla legge, anche in relazione agli eventuali creditori esclusi che abbiano fatto opposizione all'esclusione; 3) se le garanzie offerte danno la sicurezza dell'adempimento del concordato e, nel caso previsto dall'art. 160, comma secondo, n. 2, se i beni offerti sono sufficienti per il pagamento dei crediti nella misura indicata nell'articolo stesso; 4) se il debitore, in relazione alle cause che hanno provocato il dissesto e alla sua condotta, è meritevole del concordato. Concorrendo tali condizioni, il tribunale pronunzia sentenza di omologazione del concordato; in mancanza dichiara il fallimento del debitore.	omologati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 181. – (Chiusura della procedura). (1) (2) 1. La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 161; il termine può essere prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni. (1) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. i), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (G.U. n. 62 del 16 marzo 2005 – In vigore dal 17 marzo 2005, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80 (Suppl. Ord. n. 91 alla G.U. n. 111 del 14 maggio 2005 - In vigore dal 15 maggio 2005). (2) Secondo quanto stabilito nei commi 2 e 2-bis (aggiunto dalla legge di conversione), dell'art. 2, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (G.U. n. 62 del 16 marzo 2005 – In vigore dal 17 marzo 2005), convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80 (Suppl. Ord. n. 91 alla G.U. n. 111 del 14 maggio 2005 - In vigore dal 15 maggio 2005): a) le disposizioni degli articoli 67 e 70, si applicano alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto; b) le disposizioni di cui agli articoli 160, 161, 163, 177, 180 e 181 si applicano altresì ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente decreto.		
--	--	--	--

2. Nella sentenza di omologazione il tribunale determina l'ammontare delle somme che il debitore deve depositare secondo il concordato per i crediti contestati. Determina altresì le modalità per il versamento delle somme dovute alle singole scadenze in esecuzione del concordato o rimette al giudice delegato di stabilirle con decreto successivo. 3. Si applicano gli ultimi due commi dell'art. 130. Art. 182 - (Provvedimenti in caso di cessione di beni) 1. Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. Art. 182-bis. – (Accordi di ristrutturazione dei debiti). (1) 1. Il debitore può depositare, con la	Art. 182 - (Provvedimenti in caso di cessione di beni) 1. Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. Art. 182-bis. – (Accordi di ristrutturazione dei debiti). (1) 1. Il debitore può depositare, con la	Art. 182 - (Provvedimenti in caso di cessione di beni) 1. Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. 2. Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili. 3. Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale. 4. Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori. 5. Si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili. Art. 182-bis. – (Accordi di ristrutturazione dei debiti). 1. L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la	
---	---	---	--

dichiarazione e la documentazione di cui all'articolo 161, un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un esperto sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. 2. L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese; i creditori ed ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione. 2. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese. 3. L'accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel registro delle imprese. (1) Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. l), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (G.U. n. 62 del 16 marzo 2005) – In vigore dal 17 marzo 2005, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80 (Suppl. Ord. n. 91 alla G.U. n. 111 del 14 maggio 2005), in vigore dal 15 maggio 2005	dichiarazione e la documentazione di cui all'articolo 161, un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un esperto sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. 2. L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese; i creditori ed ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione. 3. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese. 4. L'accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel registro delle imprese. (1) Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. l), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (G.U. n. 62 del 16 marzo 2005) – In vigore dal 17 marzo 2005, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80 (Suppl. Ord. n. 91 alla G.U. n. 111 del 14 maggio 2005), in vigore dal 15 maggio 2005. Art. 182-ter. Transazione fiscale. (1) 1. Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori,	documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. 2. L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. 3. Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Si applica l'articolo 168 secondo comma. 4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. 5. Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'art. 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese. Art. 182-ter. Transazione fiscale. 1. Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori,	
---	--	--	--

	limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea. La proposta può prevedere la dilazione del pagamento. Se il credito tributario è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali; se il credito tributario ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari. 2. Copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione ed all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale. Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi	limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea. La proposta può prevedere la dilazione del pagamento. Se il credito tributario è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali; se il credito tributario ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari. 2. Copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione ed all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale. Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi	
--	---	---	--

	avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati ma non ancora consegnati al concessionario. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall'art. 171, comma 1, e dall'articolo 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'agenzia delle dogane, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento. 3. Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, l'adesione o il diniego alla proposta di concordato è approvato con atto del direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, ed è espresso mediante voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, comma 1. 4. Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, quest'ultimo provvede ad esprimere il voto in sede di adunanza dei creditori, su	avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati ma non ancora consegnati al concessionario. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall'art. 171, comma 1, e dall'articolo 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'agenzia delle dogane, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento. 3. Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, l'adesione o il diniego alla proposta di concordato è approvato con atto del direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, ed è espresso mediante voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, comma 1. 4. Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, quest'ultimo provvede ad esprimere il voto in sede di adunanza dei creditori, su	
--	--	--	--

Art. 183 - (Appello contro la sentenza di omologazione)	indicazione del direttore dell'ufficio, previo conforme parere della competente direzione regionale. 5. La chiusura della procedura di concordato ai sensi dell'articolo 181, determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al comma 1. 6. Ai debiti tributari amministrati dalle agenzie fiscali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 182 bis. (1) Articolo così sostituito dall'art. 146 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. Art. 183 - (Appello contro la sentenza di omologazione)	indicazione del direttore dell'ufficio, previo conforme parere della competente direzione regionale. 5. La chiusura della procedura di concordato ai sensi dell'articolo 181, determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al comma 1. 6. Il debitore può effettuare la proposta di cui al primo comma anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipula dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis. La proposta di transazione fiscale è depositata presso gli uffici indicati al secondo comma, che procedono alla trasmissione e alla liquidazione ivi previste. Nei successivi trenta giorni l'assenso alla proposta di transazione è espresso relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, e relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del concessionario su indicazione del direttore dell'ufficio, previo conforme parere della competente direzione generale. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. Art. 183 - (Reclamo) 1. Contro il decreto del tribunale può	
---	---	--	--

1. Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato possono appellare gli opposenti e il debitore entro quindici giorni dall'affissione. 2. L'atto di appello è notificato al debitore, al commissario giudiziale e alle parti costituite in giudizio. 3. La sentenza è pubblicata a norma dell'art. 17 ed il termine per ricorrere per cassazione decorre dalla data dell'affissione. Art. 184 - (Effetti del concordato per i creditori) 1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. 2. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. <u>CAPO VI</u> <u>DELL'ESECUZIONE, DELLA</u> <u>RISOLUZIONE E</u> <u>DELL'ANNULLAMENTO DEL</u> <u>CONCORDATO PREVENTIVO</u> Art. 185 - (Esecuzione del concordato) 1. Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal	1. Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato possono appellare gli opposenti e il debitore entro quindici giorni dall'affissione. 2. L'atto di appello è notificato al debitore, al commissario giudiziale e alle parti costituite in giudizio. 3. La sentenza è pubblicata a norma dell'art. 17 ed il termine per ricorrere per cassazione decorre dalla data dell'affissione. Art. 184 - (Effetti del concordato per i creditori) 1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. 2. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. <u>CAPO VI</u> <u>DELL'ESECUZIONE, DELLA</u> <u>RISOLUZIONE E</u> <u>DELL'ANNULLAMENTO DEL</u> <u>CONCORDATO PREVENTIVO</u> Art. 185 - (Esecuzione del concordato) 1. Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal	essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio. 2. Con lo stesso reclamo è impugnabile la sentenza dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa a norma dell'articolo 180, settimo comma.	
---	---	---	--

quale possa derivare pregiudizio ai creditori. 2. Si applica il secondo comma dell'art. 136. Art. 186 - (Risoluzione e annullamento del concordato) 1. Si applicano al concordato preventivo le disposizioni degli artt. 137 e 138, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale. 2. Nel caso di concordato mediante cessione dei beni a norma dell'art. 160, comma secondo, n. 2, questo non si risolve se nella liquidazione dei beni si sia ricavata una percentuale inferiore al quaranta per cento. 3. Con la sentenza che risolve o annulla il concordato il tribunale dichiara il fallimento.	quale possa derivare pregiudizio ai creditori. 2. Si applica il secondo comma dell'art. 136. Art. 186 - (Risoluzione e annullamento del concordato) 1. Si applicano al concordato preventivo le disposizioni degli artt. 137 e 138, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale. 2. Nel caso di concordato mediante cessione dei beni a norma dell'art. 160, comma secondo, n. 2, questo non si risolve se nella liquidazione dei beni si sia ricavata una percentuale inferiore al quaranta per cento. 3. Con la sentenza che risolve o annulla il concordato il tribunale dichiara il fallimento.	Art. 186. Risoluzione e annullamento del concordato. 1. Ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento. 2. Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza. 3. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato. 4. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore. 5. Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale.	
--	--	---	--

<u>TITOLO IV</u> <u>DELL'AMMINISTRAZIONE</u> <u>CONTROLLATA</u> Art. 187 - (Domanda di ammissione alla procedura) 1. L'imprenditore che si trova in temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, se ricorrono le condizioni previste dai numeri 1), 2) e 3) del primo comma dell'articolo 160 e vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa, può chiedere al tribunale il controllo della gestione della sua impresa e dell'amministrazione dei suoi beni a tutela degli interessi dei creditori per un periodo non superiore a due anni. 2. La domanda si propone nelle forme stabilite dall'articolo 161. Art. 188 - (Ammissione alla procedura) 1. Il tribunale, se concorrono le condizioni stabilite dalla legge e se ritiene il debitore meritevole del beneficio, ammette il ricorrente alla procedura di amministrazione controllata con decreto non soggetto a reclamo. Con lo stesso provvedimento: 1) delega un giudice alla procedura; 2) ordina la convocazione dei creditori non oltre i trenta giorni dalla data del	<u>[TITOLO IV</u> <u>DELL'AMMINISTRAZIONE</u> <u>CONTROLLATA</u> <u>(*)</u> (*) Il Titolo IV è stato abrogato dall'art. 147, il quale, al secondo comma, stabilisce quanto segue: "2. Sono soppressi tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267". Articolo abrogato dall'art. 147 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. Articolo abrogato dall'art. 147 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006.		
---	--	--	--

provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione del provvedimento stesso ai creditori; 3) nomina il commissario giudiziale secondo le disposizioni degli artt. 27, 28 e 29; 4) stabilisce il termine non superiore a otto giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l'intera procedura. 2. Il decreto è pubblicato a norma dell'art. 166 e per la durata della procedura produce gli effetti stabiliti dagli artt. 167 e 168. 3. Si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 164, 165, 170 a 173. Art. 189 - (Adunanza dei creditori) 1. Alla deliberazione dei creditori si applicano le disposizioni degli artt. 174, 175, 176, primo comma, 177, quarto comma, 178, primo, secondo e terzo comma. 2. Si tiene conto a tutti gli effetti dei voti dati per lettera o per telegramma, purché pervenuti prima della chiusura delle operazioni. 3. La proposta del debitore è approvata quando riporta il voto favorevole della maggioranza dei creditori che rappresenti la maggioranza dei crediti, esclusi i creditori aventi diritti di prelazione sui beni del debitore. 4. Se le maggioranze prescritte non sono raggiunte cessano gli effetti del decreto di ammissione alla procedura.	Articolo abrogato dall'art. 147 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006.		
--	--	--	--

sull'andamento dell'impresa. 2. Il commissario giudiziale e il comitato dei creditori devono inoltre denunciare al giudice delegato i fatti che consigliano la revoca dell'amministrazione controllata, non appena ne vengano a conoscenza. 3. Se in qualunque momento risulta che l'amministrazione controllata non può utilmente essere continuata, il giudice delegato, promuove dal tribunale la dichiarazione di fallimento salva la facoltà dell'imprenditore di proporre il concordato preventivo secondo le disposizioni del titolo precedente. Art. 193 - (Fine dell'amministrazione controllata) 1. Il debitore che dimostra di essere in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni può chiedere al tribunale anche prima del termine stabilito la cessazione della procedura. In tal caso il tribunale provvede con decreto pubblicato a norma dell'art. 17. 2. Se al termine dell'amministrazione controllata risulta che l'impresa non è in condizioni di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, si applica il terzo comma dell'articolo precedente. <u>TITOLO V</u> <u>DELLA LIQUIDAZIONE COATTA</u> <u>AMMINISTRATIVA</u> Art. 194 - (Norme applicabili)	n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. Articolo abrogato dall'art. 147 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. <u>TITOLO V</u> <u>DELLA LIQUIDAZIONE COATTA</u> <u>AMMINISTRATIVA</u> Art. 194 - (Norme applicabili)		
--	--	--	--

1. La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente. 2. Sono abrogate le disposizioni delle leggi speciali, incompatibili con quelle degli artt. 195, 196, 200, 201, 202, 203, 209, 211 e 213. Art. 195 - (Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa) 1. Se un'impresa, soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, dichiara tale stato con sentenza in camera di consiglio. Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione. 2. Prima di provvede il tribunale deve sentire l'autorità governativa che ha la vigilanza sull'impresa. 3. La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile, all'autorità competente perché disponga la liquidazione. Essa è inoltre notificata e affissa nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento. 4. Contro la sentenza predetta può essere proposta opposizione da qualunque interessato, entro trenta giorni dall'affissione davanti al tribunale che l'ha pronunciata, in contraddittorio col	1. La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente. 2. Sono abrogate le disposizioni delle leggi speciali, incompatibili con quelle degli artt. 195, 196, 200, 201, 202, 203, 209, 211 e 213. Art. 195 - (Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa) (1) 1. Se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, ovvero dell'autorità che ha la vigilanza sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza. Il trasferimento della sede principale dell'impresa intervenuto nell'anno antecedente l'apertura del procedimento, non rileva ai fini della competenza. 2. Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione. 3. Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all'articolo 15, e l'autorità governativa che ha la vigilanza sull'impresa. 4. La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell'articolo 136 del codice di procedura civile, all'autorità competente perché disponga la liquidazione. Essa è inoltre notificata,	Art. 195 - (Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa) 1. Se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, ovvero dell'autorità che ha la vigilanza sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza. Il trasferimento della sede principale dell'impresa intervenuto nell'anno antecedente l'apertura del procedimento, non rileva ai fini della competenza. 2. Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione. 3. Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all'articolo 15, e l'autorità governativa che ha la vigilanza sull'impresa. 4. La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell'articolo 136 del codice di procedura civile, all'autorità competente perché disponga la liquidazione. Essa è inoltre notificata,	
--	---	--	--

commissario liquidatore. 5. Il termine per appellare è di quindici giorni dalla notificazione della sentenza. 6. Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell'art. 2. 7. Il tribunale provvede d'ufficio alla dichiarazione d'insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata di una impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verificano le condizioni per le quali a norma delle disposizioni contenute nei titoli III e IV si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di fallimento. 8. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici. Art. 196 - (Concorso fra fallimento e liquidazione coatta amministrativa) 1. Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.	affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento. 5. Contro la sentenza predetta può essere proposto appello da qualunque interessato, a norma degli articoli 18 e 19. 6. Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell'articolo 22. 7. Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione d'insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica in ogni caso il procedimento di cui al terzo comma. 8. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici. (1) Articolo così sostituito dall'art. 148 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. Art. 196 - (Concorso fra fallimento e liquidazione coatta amministrativa) 1. Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.	affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento. 5. Contro la sentenza predetta può essere proposto reclamo da qualunque interessato, a norma degli articoli 18 e 19. 6. Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell'articolo 22. 7. Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione d'insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica in ogni caso il procedimento di cui al terzo comma. 8. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.	
---	---	---	--

Art. 197 - (Provvedimento di liquidazione) 1. Il provvedimento che ordina la liquidazione entro dieci giorni dalla sua data è pubblicato integralmente, a cura dell'autorità che lo ha emanato nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento. Art. 198 - (Organi della liquidazione amministrativa) 1. Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. E' altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori. 2. Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza è facoltativo. Art. 199 - (Responsabilità del commissario liquidatore) 1. Il commissario liquidatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.	Art. 197 - (Provvedimento di liquidazione) 1. Il provvedimento che ordina la liquidazione entro dieci giorni dalla sua data è pubblicato integralmente, a cura dell'autorità che lo ha emanato nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento. Art. 198 - (Organi della liquidazione amministrativa) 1. Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. E' altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori. 2. Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza è facoltativo. Art. 199 - (Responsabilità del commissario liquidatore) 1. Il commissario liquidatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.		
---	---	--	--

2. Durante la liquidazione l'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo liquidatore con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione. 3. Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli artt. 32,37 e 38, primo comma, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorità che vigila sulla liquidazione. Art. 200 - (Effetti del provvedimento di liquidazione per l'impresa) 1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli artt. 42, 44, 45, 46 e 47 e se l'impresa è una società o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo per il caso previsto dall'art. 214. 2. Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario liquidatore. Art. 201 - (Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti) 1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV e le disposizioni dell'art. 66. 2. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla	2. Durante la liquidazione l'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo liquidatore con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione. 3. Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli artt. 32, 37 e 38, primo comma, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorità che vigila sulla liquidazione. Art. 200 - (Effetti del provvedimento di liquidazione per l'impresa) 1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli artt. 42, 44, 45, 46 e 47 e se l'impresa è una società o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo per il caso previsto dall'art. 214. 2. Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario liquidatore. Art. 201 - (Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti) 1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV e le disposizioni dell'art. 66. 2. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla		
--	---	--	--

liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in quelli del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza. Art. 202 - (Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza) 1. Se l'impresa al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell'art. 195, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo. 2. Si applicano le norme dell'art. 195, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto. Art. 203 - (Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza) 1. Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a norma degli artt. 195 o 202, sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III, anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata. [1] 2. L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore. 3. Il commissario liquidatore presenta al procuratore del Re Imperatore una relazione in conformità di quanto è	liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in quelli del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza. Art. 202 - (Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza) 1. Se l'impresa al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell'art. 195, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo. 2. Si applicano le norme dell'art. 195, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto. Art. 203 - (Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza) 1. Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a norma degli artt. 195 o 202, sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III, anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata. [1] 2. L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore. 3. Il commissario liquidatore presenta al procuratore del Re Imperatore una relazione in conformità di quanto è		
---	---	--	--

disposto dall'art. 33, primo comma. Art. 204 - (Commissario liquidatore) 1. Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità che vigila sulla liquidazione, e sotto il controllo del comitato di sorveglianza. 2. Egli prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio. 3. Il commissario liquidatore forma quindi l'inventario, nominando se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni. Art. 205 - (Relazione del commissario) 1. L'imprenditore o, se l'impresa è una società o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio. 2. Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza.	disposto dall'art. 33, primo comma. (1) Comma modificato dall'art. 99, comma 1, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, concernente <i>“Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274”</i> (G.U. n. 185 del 9 agosto 1999). Art. 204 - (Commissario liquidatore) 1. Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità che vigila sulla liquidazione, e sotto il controllo del comitato di sorveglianza. 2. Egli prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio. 3. Il commissario liquidatore forma quindi l'inventario, nominando se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni. Art. 205 - (Relazione del commissario) 1. L'imprenditore o, se l'impresa è una società o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio. 2. Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza.		
--	---	--	--

su cose mobili possedute dall'impresa. 3. Entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata i creditori e le altre persone indicate nel comma precedente possono far pervenire al commissario mediante raccomandata le loro osservazioni o istanze. Art. 208 - (Domande dei creditori e dei terzi) 1. I creditori e le altre persone indicate nell'articolo precedente che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni. Art. 209 - (Formazione dello stato passivo) 1. Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'art. 207 accolte o respinte, e le deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale, dandone notizia con raccomandata con avviso di ricevimento a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo. 2. Le opposizioni, a norma dell'art. 98, e le impugnazioni, a norma dell'art. 100, sono	su cose mobili possedute dall'impresa. 3. Entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata i creditori e le altre persone indicate nel comma precedente possono far pervenire al commissario mediante raccomandata le loro osservazioni o istanze. Art. 208 - (Domande dei creditori e dei terzi) 1. I creditori e le altre persone indicate nell'articolo precedente che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni. Art. 209 - (Formazione dello stato passivo) 1. Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'art. 207 accolte o respinte, e le deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale, dandone notizia con raccomandata con avviso di ricevimento a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo. 2. Le opposizioni, a norma dell'art. 98, e le impugnazioni, a norma dell'art. 100, sono	Art. 209 - (Formazione dello stato passivo) 1. Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'art. 207 accolte o respinte, e le deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale, dandone notizia con raccomandata con avviso di ricevimento a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo. 2. Le impugnazioni, le domande tardive di	
--	--	--	--

proposte, entro quindici giorni dal deposito, con ricorso al presidente del tribunale, osservate le disposizioni del secondo comma dell'art. 93. 3. Il presidente del tribunale nomina un giudice per l'istruzione e per i provvedimenti ulteriori. Sono osservate le disposizioni degli artt. da 98 a 103, in quanto applicabili, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore e al curatore il commissario liquidatore. 4. Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito. Art. 210 - (Liquidazione dell'attivo) 1. Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione. 2. In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza. Nel caso di società con soci a responsabilità limitata il presidente del tribunale può, su proposta del commissario liquidatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.	proposte, entro quindici giorni dal deposito, con ricorso al presidente del tribunale, osservate le disposizioni del secondo comma dell'art. 93. 3. Il presidente del tribunale nomina un giudice per l'istruzione e per i provvedimenti ulteriori. Sono osservate le disposizioni degli artt. da 98 a 103, in quanto applicabili, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore e al curatore il commissario liquidatore. 4. Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito. Art. 210 - (Liquidazione dell'attivo) 1. Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione. 2. In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza. Nel caso di società con soci a responsabilità limitata il presidente del tribunale può, su proposta del commissario liquidatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.	crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore. 4. Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito.	
---	---	--	--

Art. 211 - (Società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci) 1. Nella liquidazione di una società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci, il commissario liquidatore, dopo il deposito nella cancelleria del tribunale dell'elenco previsto dall'art. 209, comma primo, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, può chiedere ai soci il versamento delle somme che egli ritiene necessarie per l'estinzione delle passività. Si osservano per il rimanente le disposizioni dell'art. 151, sostituiti ai poteri del giudice delegato quelli del presidente del tribunale e al curatore il commissario liquidatore ed escluso il reclamo a norma dell'art. 26. Art. 212 - (Ripartizione dell'attivo) 1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'art. 111. 2. Previo il parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali, sia a tutti i creditori, sia ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività. 3. Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'art. 112. 4. Alle ripartizioni parziali si applicano le	Art. 211 - (Società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci) 1. Nella liquidazione di una società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci, il commissario liquidatore, dopo il deposito nella cancelleria del tribunale dell'elenco previsto dall'art. 209, comma primo, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, può chiedere ai soci il versamento delle somme che egli ritiene necessarie per l'estinzione delle passività. Si osservano per il rimanente le disposizioni dell'art. 151, sostituiti ai poteri del giudice delegato quelli del presidente del tribunale e al curatore il commissario liquidatore ed escluso il reclamo a norma dell'art. 26. Art. 212 - (Ripartizione dell'attivo) 1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'art. 111. 2. Previo il parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali, sia a tutti i creditori, sia ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività. 3. Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'art. 112. 4. Alle ripartizioni parziali si applicano le	(Articolo abrogato)	
--	--	----------------------------	--

disposizioni dell'art. 113. Art. 213 - (Chiusura della liquidazione) 1. Prima dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorità, che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nei giornali che siano designati dall'autorità che vigila sulla liquidazione. 2. Nel termine di venti giorni dall'inserzione nella Gazzetta Ufficiale, gli interessati possono proporre, con ricorso al tribunale, le loro contestazioni. Esse sono comunicate, a cura del cancelliere, all'autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il presidente del tribunale nomina un giudice per l'istruzione e per i provvedimenti ulteriori a norma dell'art. 189 del codice di procedura civile. 3. Decorso il termine indicato senza che siano proposte osservazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di reparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'art. 117, e se del caso degli artt. 2456 e 2457	disposizioni dell'art. 113. Art. 213 - (Chiusura della liquidazione) 1. Prima dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorità, che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale [del Regno] (1) e nei giornali che siano designati dall'autorità che vigila sulla liquidazione. 2. Nel termine di venti giorni dall'inserzione nella Gazzetta Ufficiale, gli interessati possono proporre, con ricorso al tribunale, le loro contestazioni. Esse sono comunicate, a cura del cancelliere, all'autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il presidente del tribunale nomina un giudice per l'istruzione e per i provvedimenti ulteriori a norma dell'art. 189 del codice di procedura civile. 3. Decorso il termine indicato senza che siano proposte osservazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di reparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'art. 117, e se del caso degli artt. [2494 e 2495]	Art. 213. Chiusura della liquidazione. 1. Prima dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorità, che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario. 2. Dell'avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, è data comunicazione ai creditori ammessi al passivo ed ai creditori prededucibili nelle forme previste dall'articolo 26, terzo comma, ed è data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali designati dall'autorità che vigila sulla liquidazione. 3. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario a norma del primo comma per i creditori e dalla inserzione nella Gazzetta Ufficiale per ogni altro interessato. Le contestazioni sono comunicate, a cura del cancelliere, all'autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto	
--	--	---	--

del codice civile. Art. 214 - (Concordato) 1. Dopo il deposito dell'elenco previsto dall'art. 209 l'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza può autorizzare l'impresa in liquidazione a proporre al tribunale un concordato, osservate le disposizioni dell'art. 152, se si tratta di società. 2. La proposta di concordato deve indicare le condizioni e le eventuali garanzie. Essa è depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza e pubblicata nelle forme disposte dall'autorità che vigila sulla liquidazione. Entro trenta giorni dal deposito gli interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni che vengono comunicate al commissario. 3. Il tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni, con sentenza in camera di consiglio. La sentenza che approva il concordato è pubblicata a norma dell'art.	(2) del codice civile. (1) Le parole tra parentesi sono state soppresse dall'art. 149 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. (2) I riferimenti tra parentesi sono stati così sostituiti dall'art. 149 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) – In vigore dal 16 luglio 2006. Art. 214 - (Concordato) 1. Dopo il deposito dell'elenco previsto dall'art. 209 l'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza può autorizzare l'impresa in liquidazione a proporre al tribunale un concordato, osservate le disposizioni dell'art. 152, se si tratta di società. 2. La proposta di concordato deve indicare le condizioni e le eventuali garanzie. Essa è depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza e pubblicata nelle forme disposte dall'autorità che vigila sulla liquidazione. Entro trenta giorni dal deposito gli interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni che vengono comunicate al commissario. 3. Il tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni, con sentenza in camera di consiglio. La sentenza che approva il concordato è pubblicata a norma dell'art.	compatibili, le disposizioni dell'articolo 26. 4. Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'articolo 117, e se del caso degli articoli 2495 e 2496 del codice civile. Art. 214. Concordato. 1. L'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l'impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, a norma dell'articolo 124, osservate le disposizioni dell'articolo 152, se si tratta di società. 2. La proposta di concordato è depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo nelle forme previste dall'articolo 26, terzo comma, e pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e deposito presso l'ufficio del registro delle imprese. 3. I creditori e gli altri interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario per i creditori e dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui al secondo comma per ogni altro interessato.	
---	---	--	--

17 e nelle altre forme che sono stabilite dal tribunale. 4. Contro la sentenza, che approva o respinge il concordato, l'impresa in liquidazione, il commissario liquidatore e gli opposenti possono appellare entro quindici giorni dall'affissione. La sentenza è pubblicata a norma del comma precedente e il termine per il ricorso in cassazione decorre dall'affissione. 5. Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato. Art. 215 - (Risoluzione e annullamento del concordato) 1. Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, pronuncia, con sentenza in camera di consiglio e non soggetta a gravame, la risoluzione del concordato. Si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'art. 137. 2. Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell'art. 138. 3. Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione amministrativa e l'autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.	17 e nelle altre forme che sono stabilite dal tribunale. 4. Contro la sentenza, che approva o respinge il concordato, l'impresa in liquidazione, il commissario liquidatore e gli opposenti possono appellare entro quindici giorni dall'affissione. La sentenza è pubblicata a norma del comma precedente e il termine per il ricorso in cassazione decorre dall'affissione. 5. Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato. Art. 215 - (Risoluzione e annullamento del concordato) 1. Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, pronuncia, con sentenza in camera di consiglio e non soggetta a gravame, la risoluzione del concordato. Si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'art. 137. 2. Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell'art. 138. 3. Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione amministrativa e l'autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.	4. Il tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 129, 130 e 131. 5. Gli effetti del concordato sono regolati dall'articolo 135. 28 6. Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato. Art. 215. Risoluzione e annullamento del concordato. 1. Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, pronuncia, con sentenza in camera di consiglio, la risoluzione del concordato. Si applicano le disposizioni dei commi dal secondo al sesto dell'articolo 137. 2. Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell'articolo 138. 3. Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione amministrativa e l'autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.	
---	---	--	--

TITOLO VI <u>DISPOSIZIONI PENALI</u> CAPO I <u>REATI COMMESSI DAL FALLITO</u> Art. 216 - (Bancarotta fraudolenta) 1. E' punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che: 1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti; 2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. 2. La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili. 3. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione. 4. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel	TITOLO VI <u>DISPOSIZIONI PENALI</u> CAPO I <u>REATI COMMESSI DAL FALLITO</u> Art. 216 - (Bancarotta fraudolenta) 1. E' punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che: 1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti; 2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. 2. La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili. 3. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione. 4. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel		
--	--	--	--

presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. Art. 217 - (Bancarotta semplice) 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente: 1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica; 2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti; 3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento; 4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa; 5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare. 2. La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta. 3. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e	presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. Art. 217 - (Bancarotta semplice) 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente: 1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica; 2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti; 3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento; 4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa; 5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare. 2. La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta. 3. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e		
--	--	--	--

l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni. Art. 218 - (Ricorso abusivo al credito) 1. Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, è punito con la reclusione fino a due anni l'imprenditore esercente un'attività commerciale che, ricorre o continua a ricorrere al credito, dissimulando il proprio dissesto. 2. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni. Art. 219 - (Circostanze aggravanti e circostanza attenuante) 1. Nel caso in cui i fatti previsti negli artt. 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà. 2. Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate: 1) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati; 2) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale. 3. Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo.	l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni. Art. 218 - (Ricorso abusivo al credito) 1. Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, è punito con la reclusione fino a due anni l'imprenditore esercente un'attività commerciale che, ricorre o continua a ricorrere al credito, dissimulando il proprio dissesto. 2. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni. Art. 219 - (Circostanze aggravanti e circostanza attenuante) 1. Nel caso in cui i fatti previsti negli artt. 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà. 2. Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate: 1) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati; 2) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale. 3. Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo.		
---	---	--	--

Art. 220 - (Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito) 1. E' punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all'art. 216, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli art. 16, nn. 3 e 49. 2. Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno. Art. 221 - (Fallimento con procedimento sommario) 1. Se al fallimento si applica il procedimento sommario le pene previste in questo capo sono ridotte fino al terzo. Art. 222 - (Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice) 1. Nel fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili. CAPO II <u>REATI COMMESSI DA PERSONE DIVERSE DAL FALLITO</u> Art. 223 - (Fatti di bancarotta fraudolenta)	Art. 220 - (Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito) 1. E' punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all'art. 216, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli art. 16, nn. 3 e 49. 2. Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno. Art. 221 - (Fallimento con procedimento sommario) 1. Se al fallimento si applica il procedimento sommario le pene previste in questo capo sono ridotte fino al terzo. Art. 222 - (Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice) 1. Nel fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili. CAPO II <u>REATI COMMESSI DA PERSONE DIVERSE DAL FALLITO</u> Art. 223 - (Fatti di bancarotta fraudolenta)		
--	--	--	--

1. Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo. 2. Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se: 1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile. [1] 2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società. 3. Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 216. (1) Numero sostituito dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U., con le modalità previste dall'art. 5, dello stesso D.Lgs. 61/2002. Art. 224 - (Fatti di bancarotta semplice) 1. Si applicano le pene stabilite nell'art. 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali: 1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo; 2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.	1. Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo. 2. Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se: 1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile. [1] 2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società. 3. Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 216. (1) Numero sostituito dall'art. 4, comma1, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U., con le modalità previste dall'art. 5, dello stesso D.Lgs. 61/2002. Art. 224 - (Fatti di bancarotta semplice) 1. Si applicano le pene stabilite nell'art. 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali: 1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo; 2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.		
---	--	--	--

Art. 225 - (Ricorso abusivo al credito) 1. Si applicano le pene stabilite nell'art. 218 agli amministratori ed ai direttori generali di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto. Art. 226 - (Denuncia di crediti inesistenti) 1. Si applicano le pene stabilite nell'art. 220 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate fallite, che hanno commesso i fatti in esso indicati. Art. 227 - (Reati dell'institore) 1. All'institore dell'imprenditore, dichiarato fallito, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli artt. 216,217, 218 e 220 si applicano le pene in questi stabilite. Art. 228 - (Interesse privato del curatore negli atti del fallimento) 1. Salvo che al fatto non siano applicabili gli artt. 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a lire 400.000. 2. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.	Art. 225 - (Ricorso abusivo al credito) 1. Si applicano le pene stabilite nell'art. 218 agli amministratori ed ai direttori generali di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto. Art. 226 - (Denuncia di crediti inesistenti) 1. Si applicano le pene stabilite nell'art. 220 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate fallite, che hanno commesso i fatti in esso indicati. Art. 227 - (Reati dell'institore) 1. All'institore dell'imprenditore, dichiarato fallito, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli artt. 216,217, 218 e 220 si applicano le pene in questi stabilite. Art. 228 - (Interesse privato del curatore negli atti del fallimento) 1. Salvo che al fatto non siano applicabili gli artt. 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a lire 400.000 [1] . 2. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici. (1) Importo elevato dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo era stato fissato in lire 80.000 dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603.		
---	--	--	--

Art. 231 - (Coadiutori del curatore) 1. Le disposizioni degli artt. 228, 229 e 230, si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell'amministrazione del fallimento. Art. 232 - (Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito) 1. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 100.000 a 1.000.000, chiunque, fuori dei casi di concorso di bancarotta, anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato. Se la domanda è ritirata prima della verifica dello stato passivo, la pena è ridotta alla metà. 2. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque: 1) dopo la dichiarazione di fallimento, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del fallito; 2) essendo consapevole dello stato di dissesto dell'imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se il fallimento si verifica. 3. La pena, nei casi previsti ai nn. 1 e 2, è aumentata se l'acquirente è un imprenditore che esercita un'attività	fissato in lire 120.000 dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603. Art. 231 - (Coadiutori del curatore) 1. Le disposizioni degli artt. 228, 229 e 230, si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell'amministrazione del fallimento. Art. 232 - (Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito) 1. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 100.000 [1] a 1.000.000 [2] , chiunque, fuori dei casi di concorso di bancarotta, anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato. Se la domanda è ritirata prima della verifica dello stato passivo, la pena è ridotta alla metà. 2. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque: 1) dopo la dichiarazione di fallimento, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del fallito; 2) essendo consapevole dello stato di dissesto dell'imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se il fallimento si verifica. 3. La pena, nei casi previsti ai nn. 1 e 2, è aumentata se l'acquirente è un imprenditore che esercita un'attività		
---	---	--	--

commerciale. Art. 233 - (Mercato di voto) 1. Il creditore che stipula col fallito o con altri nell'interesse del fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire 200.000. 2. La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate. 3. La stessa pena si applica al fallito e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse del fallito. Art. 234 - (Esercizio abusivo di attività commerciale) 1. Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a lire 200.000.	commerciale. (1) Importo elevato dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo era stato fissato in lire 20.000 dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603. (2) Importo elevato dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo era stato fissato in lire 200.000 dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603. Art. 233 - (Mercato di voto) 1. Il creditore che stipula col fallito o con altri nell'interesse del fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire 200.000. [1] . 2. La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate. 3. La stessa pena si applica al fallito e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse del fallito. (1) Importo elevato dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo era stato fissato in lire 40.000 dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603. Art. 234 - (Esercizio abusivo di attività commerciale) 1. Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a lire 200.000. [1] . (1) Importo elevato dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo era stato fissato in lire 40.000 dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603.		
--	---	--	--

Art. 235 - (Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari) 1. Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000. 2. La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'articolo 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto. <u>CAPO III</u> <u>DISPOSIZIONI APPLICABILI NEL</u> <u>CASO DI CONCORDATO</u> <u>PREVENTIVO, DI</u> <u>AMMINISTRAZIONE</u> <u>CONTROLLATA E DI</u> <u>LIQUIDAZIONE COATTA</u> <u>AMMINISTRATIVA</u> Art. 236 - (Concordato preventivo e amministrazione controllata)	Art. 235 - (Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari) [1] 1. Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000. 2. La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'articolo 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto. (1) Articolo sostituito dall'art. 48, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'originaria pena dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 1, L. 28 dicembre 1993, n. 561, a sua volta abrogata dall'art. 214, comma1, lett. gg), D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a decorrere dal 1° luglio 1998. <u>CAPO III</u> <u>DISPOSIZIONI APPLICABILI NEL</u> <u>CASO DI CONCORDATO</u> <u>PREVENTIVO, DI</u> <u>AMMINISTRAZIONE</u> <u>CONTROLLATA E DI</u> <u>LIQUIDAZIONE COATTA</u> <u>AMMINISTRATIVA</u> Art. 236 - (Concordato preventivo e amministrazione controllata)		
---	---	--	--

1. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo di amministrazione controllata, siasi attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti. 2. Nel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata, si applicano: 1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società; 2) la disposizione dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore; 3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 al commissario del concordato preventivo o dell'amministrazione controllata; 4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai creditori. Art. 237 - (Liquidazione coatta amministrativa) [1] 1. L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202 è equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo. 2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 228 e 229, e 230. (1) Articolo sostituito dall'art. 99, comma2, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (G.U. n. 185 del 9 agosto 1999), concernente: <i>“Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274”</i>.	1. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo di amministrazione controllata, siasi attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti. 2. Nel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata, si applicano: 1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società; 2) la disposizione dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore; 3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 al commissario del concordato preventivo o dell'amministrazione controllata; 4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai creditori. Art. 237 - (Liquidazione coatta amministrativa) [1] 1. L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202 è equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo. 2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 228 e 229, e 230. (1) Articolo sostituito dall'art. 99, comma2, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (G.U. n. 185 del 9 agosto 1999), concernente: <i>“Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274”</i>.		
--	--	--	--

CAPO IV <u>DISPOSIZIONI DI PROCEDURA</u> Art. 238 - (Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento) 1. Per reati previsti negli artt. 216, 217, 223 e 224, l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all'art. 17. 2. E' iniziata anche prima del caso previsto dall'art. 7 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta. Art. 239 - (Mandato di cattura) [1] (1) Articolo abrogato dall'articolo unico, L. 18 novembre 1964, n. 1217. Art. 240 - (Costituzione di parte civile) 1. Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito. 2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale o del commissario liquidatore o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale. Art. 241 - (Riabilitazione)	CAPO IV <u>DISPOSIZIONI DI PROCEDURA</u> Art. 238 - (Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento) 1. Per reati previsti negli artt. 216, 217, 223 e 224, l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all'art. 17. 2. E' iniziata anche prima del caso previsto dall'art. 7 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta. Art. 239 - (Mandato di cattura) [1] (1) Articolo abrogato dall'articolo unico, L. 18 novembre 1964, n. 1217. Art. 240 - (Costituzione di parte civile) 1. Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito. 2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale o del commissario liquidatore o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale. Art. 241 - (Riabilitazione)		
--	--	--	--

1. La riabilitazione civile del fallito estingue il reato di bancarotta semplice. Se vi è condanna, ne fa cessare l'esecuzione e gli effetti. TITOLO VII <u>DISPOSIZIONI TRANSITORIE</u> Art. 242 - (Disposizione generale) 1. Gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata prima della entrata in vigore del presente decreto sono regolati dalle leggi anteriori. 2. Tuttavia le forme del procedimento stabilite dal presente decreto si applicano anche alle procedure di fallimento in corso, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti. 3. Conservano in ogni caso la loro efficacia gli atti anteriormente compiuti, se erano validi secondo le norme anteriori. Art. 243 - (Rappresentante degli eredi) 1. Nei fallimenti in corso il rappresentante degli eredi previsto dall'art. 12, comma secondo, deve essere designato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Art. 244 - (Sentenza dichiarativa di fallimento) 1. Le opposizioni alla sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono regolate dalle leggi anteriori. 2. Il gravame contro il provvedimento che	1. La riabilitazione civile del fallito estingue il reato di bancarotta semplice. Se vi è condanna, ne fa cessare l'esecuzione e gli effetti. TITOLO VII <u>DISPOSIZIONI TRANSITORIE</u> Art. 242 - (Disposizione generale) 1. Gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata prima della entrata in vigore del presente decreto sono regolati dalle leggi anteriori. 2. Tuttavia le forme del procedimento stabilite dal presente decreto si applicano anche alle procedure di fallimento in corso, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti. 3. Conservano in ogni caso la loro efficacia gli atti anteriormente compiuti, se erano validi secondo le norme anteriori. Art. 243 - (Rappresentante degli eredi) 1. Nei fallimenti in corso il rappresentante degli eredi previsto dall'art. 12, comma secondo, deve essere designato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Art. 244 - (Sentenza dichiarativa di fallimento) 1. Le opposizioni alla sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono regolate dalle leggi anteriori. 2. Il gravame contro il provvedimento che		
---	---	--	--

respinge la istanza di fallimento è regolata dalle nuove disposizioni, semprechè la causa relativa non sia stata già assegnata a sentenza. Art. 245 - (Deposito delle somme riscosse) 1. Il curatore, entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, deve provvedere in conformità alle disposizioni dell'art. 34 per i depositi di somme effettuati anteriormente alla predetta data. Art. 246 - (Provvedimenti del giudice delegato) 1. I reclami contro i provvedimenti del giudice delegato sono regolati dalle nuove disposizioni, semprechè le cause relative non siano già state assegnate a sentenza. Art. 247 - (Delegazione dei creditori) 1. Nei fallimenti in corso le delegazioni dei creditori già costituite rimangono in carica. Tuttavia ove si debba procedere alla sostituzione di uno o più membri di essi, si applicano le norme dell'art. 40. Art. 248 - (Esercizio provvisorio) 1. Le disposizioni dell'art. 90 si applicano anche all'esercizio provvisorio dell'impresa del fallito in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.	respinge la istanza di fallimento è regolata dalle nuove disposizioni, semprechè la causa relativa non sia stata già assegnata a sentenza. Art. 245 - (Deposito delle somme riscosse) 1. Il curatore, entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, deve provvedere in conformità alle disposizioni dell'art. 34 per i depositi di somme effettuati anteriormente alla predetta data. Art. 246 - (Provvedimenti del giudice delegato) 1. I reclami contro i provvedimenti del giudice delegato sono regolati dalle nuove disposizioni, semprechè le cause relative non siano già state assegnate a sentenza. Art. 247 - (Delegazione dei creditori) 1. Nei fallimenti in corso le delegazioni dei creditori già costituite rimangono in carica. Tuttavia ove si debba procedere alla sostituzione di uno o più membri di essi, si applicano le norme dell'art. 40. Art. 248 - (Esercizio provvisorio) 1. Le disposizioni dell'art. 90 si applicano anche all'esercizio provvisorio dell'impresa del fallito in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.		
--	--	--	--

Art. 249 - (Giudizi di retrodatazione) 1. Per i fallimenti dichiarati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto il giudizio per la determinazione della data di cessazione dei pagamenti e le opposizioni contro la sentenza che determina tale data sono regolati dalle leggi anteriori, salva l'osservanza dell'art. 265. Art. 250 - (Accertamento del passivo) 1. Il procedimento per l'accertamento del passivo, quando il verbale di verifica dei crediti è stato chiuso prima dell'entrata in vigore del presente decreto, prosegue secondo le norme anteriori. 2. Per i fallimenti dichiarati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle domande di rivendicazione, di separazione o di restituzione di cose mobili si applicano le disposizioni anteriori. Art. 251 - (Domande tardive e istanze di revocazione) 1. Se sono in corso giudizi su domande tardive per l'ammissione di crediti al passivo o su istanze di revocazione contro crediti ammessi e le cause relative non sono già state assegnate a sentenza, il tribunale con ordinanza rimette le parti davanti al giudice delegato per la prosecuzione del giudizio secondo le disposizioni degli artt. 101 e 102. Art. 252 - (Liquidazione dell'attivo)	Art. 249 - (Giudizi di retrodatazione) 1. Per i fallimenti dichiarati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto il giudizio per la determinazione della data di cessazione dei pagamenti e le opposizioni contro la sentenza che determina tale data sono regolati dalle leggi anteriori, salva l'osservanza dell'art. 265. Art. 250 - (Accertamento del passivo) 1. Il procedimento per l'accertamento del passivo, quando il verbale di verifica dei crediti è stato chiuso prima dell'entrata in vigore del presente decreto, prosegue secondo le norme anteriori. 2. Per i fallimenti dichiarati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle domande di rivendicazione, di separazione o di restituzione di cose mobili si applicano le disposizioni anteriori. Art. 251 - (Domande tardive e istanze di revocazione) 1. Se sono in corso giudizi su domande tardive per l'ammissione di crediti al passivo o su istanze di revocazione contro crediti ammessi e le cause relative non sono già state assegnate a sentenza, il tribunale con ordinanza rimette le parti davanti al giudice delegato per la prosecuzione del giudizio secondo le disposizioni degli artt. 101 e 102. Art. 252 - (Liquidazione dell'attivo)		
--	--	--	--

1. Se prima della entrata in vigore del presente decreto è stata eseguita o autorizzata la vendita di beni compresi nel fallimento il relativo procedimento prosegue secondo le disposizioni anteriori. Art. 253 - (Ripartizione dell'attivo) 1. Alla ripartizione dell'attivo fra i creditori si applicano le nuove disposizioni a meno che lo stato di ripartizione non sia stato già reso esecutivo con ordinanza del giudice delegato pronunciata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 254 - (Rendiconto del curatore) 1. Se il curatore ha presentato il conto della gestione, ma questo non è stato ancora approvato a norma delle leggi anteriori prima dell'entrata in vigore del presente decreto, la procedura per l'approvazione del conto prosegue secondo le nuove disposizioni. Art. 255 - (Concordato) 1. La proposta di concordato presentata prima dell'entrata in vigore del presente decreto conserva la sua efficacia se era valida secondo le leggi anteriori. 2. L'approvazione della proposta di concordato in relazione alla quale il giudice delegato ha ordinato la convocazione dei creditori prima dell'entrata in vigore del presente decreto ha luogo secondo le disposizioni anteriori.	1. Se prima della entrata in vigore del presente decreto è stata eseguita o autorizzata la vendita di beni compresi nel fallimento il relativo procedimento prosegue secondo le disposizioni anteriori. Art. 253 - (Ripartizione dell'attivo) 1. Alla ripartizione dell'attivo fra i creditori si applicano le nuove disposizioni a meno che lo stato di ripartizione non sia stato già reso esecutivo con ordinanza del giudice delegato pronunciata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 254 - (Rendiconto del curatore) 1. Se il curatore ha presentato il conto della gestione, ma questo non è stato ancora approvato a norma delle leggi anteriori prima dell'entrata in vigore del presente decreto, la procedura per l'approvazione del conto prosegue secondo le nuove disposizioni. Art. 255 - (Concordato) 1. La proposta di concordato presentata prima dell'entrata in vigore del presente decreto conserva la sua efficacia se era valida secondo le leggi anteriori. 2. L'approvazione della proposta di concordato in relazione alla quale il giudice delegato ha ordinato la convocazione dei creditori prima dell'entrata in vigore del presente decreto ha luogo secondo le disposizioni anteriori.		
--	--	--	--

Ma il giudizio di omologazione è regolato dalle nuove disposizioni. 3. Se un giudizio di omologazione di concordato è in corso, ma non ancora assegnato a sentenza, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il tribunale rimette con ordinanza gli atti al giudice delegato per la prosecuzione del giudizio secondo le nuove disposizioni. 4. Gli effetti e le modalità di esecuzione del concordato sono regolati dalle nuove disposizioni, a meno che la sentenza di omologazione non sia passata in giudicato prima dell'entrata in vigore del presente decreto. 5. Tuttavia i termini previsti dagli artt. 137 e 138 per l'esercizio delle azioni di risoluzione e di annullamento si applicano anche ai concordati omologati prima della data di entrata in vigore del presente decreto con decorrenza dalla data medesima, a meno che il tempo ancora utile per proporre l'azione, secondo le disposizioni anteriori, sia più breve. Art. 256 - (Riabilitazione civile) 1. Anche per i fallimenti dichiarati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto il fallito, che non ha già ottenuto la cancellazione dall'albo dei falliti a norma delle leggi anteriori, può chiedere la riabilitazione civile secondo le norme del presente decreto. 2. La cancellazione dall'albo dei falliti ottenuta a norma delle leggi anteriori produce gli stessi effetti della riabilitazione civile.	Ma il giudizio di omologazione è regolato dalle nuove disposizioni. 3. Se un giudizio di omologazione di concordato è in corso, ma non ancora assegnato a sentenza, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il tribunale rimette con ordinanza gli atti al giudice delegato per la prosecuzione del giudizio secondo le nuove disposizioni. 4. Gli effetti e le modalità di esecuzione del concordato sono regolati dalle nuove disposizioni, a meno che la sentenza di omologazione non sia passata in giudicato prima dell'entrata in vigore del presente decreto. 5. Tuttavia i termini previsti dagli artt. 137 e 138 per l'esercizio delle azioni di risoluzione e di annullamento si applicano anche ai concordati omologati prima della data di entrata in vigore del presente decreto con decorrenza dalla data medesima, a meno che il tempo ancora utile per proporre l'azione, secondo le disposizioni anteriori, sia più breve. Art. 256 - (Riabilitazione civile) 1. Anche per i fallimenti dichiarati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto il fallito, che non ha già ottenuto la cancellazione dall'albo dei falliti a norma delle leggi anteriori, può chiedere la riabilitazione civile secondo le norme del presente decreto. 2. La cancellazione dall'albo dei falliti ottenuta a norma delle leggi anteriori produce gli stessi effetti della riabilitazione civile.		
--	--	--	--

Art. 257 - (Azione di responsabilità contro gli amministratori) 1. Il giudice può autorizzare le misure cautelari previste dall'art. 146 anche se l'azione di responsabilità contro gli amministratori è stata disposta prima dell'entrata in vigore del presente decreto. Art. 258 - (Versamenti dei soci) 1. Nei giudizi promossi contro soci per i versamenti ancora dovuti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, se la causa non è stata ancora assegnata a sentenza, il tribunale rimette le parti con ordinanza davanti al giudice delegato, che provvede a termini dell'art. 150. Art. 259 - (Piccoli fallimenti) 1. Per i piccoli fallimenti in corso all'entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni anteriori. Art. 260 - (Concordato preventivo) 1. La procedura di concordato preventivo, per la quale prima dell'entrata in vigore del presente decreto sia intervenuto il decreto previsto dall'art. 4 della L. 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, prosegue secondo le disposizioni anteriori. Ma il giudizio di omologazione è regolato dalle nuove disposizioni.	Art. 257 - (Azione di responsabilità contro gli amministratori) 1. Il giudice può autorizzare le misure cautelari previste dall'art. 146 anche se l'azione di responsabilità contro gli amministratori è stata disposta prima dell'entrata in vigore del presente decreto. Art. 258 - (Versamenti dei soci) 1. Nei giudizi promossi contro soci per i versamenti ancora dovuti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, se la causa non è stata ancora assegnata a sentenza, il tribunale rimette le parti con ordinanza davanti al giudice delegato, che provvede a termini dell'art. 150. Art. 259 - (Piccoli fallimenti) 1. Per i piccoli fallimenti in corso all'entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni anteriori. Art. 260 - (Concordato preventivo) 1. La procedura di concordato preventivo, per la quale prima dell'entrata in vigore del presente decreto sia intervenuto il decreto previsto dall'art. 4 della L. 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, prosegue secondo le disposizioni anteriori. Ma il giudizio di omologazione è regolato dalle nuove disposizioni. 2. Per i giudizi di omologazione in corso e		
--	---	--	--

2. Per i giudizi di omologazione in corso e per gli effetti e le modalità di esecuzione del concordato si applicano le disposizioni dell'art. 255, commi secondo, terzo e quarto. Art. 261 - (Liquidazione coatta amministrativa) 1. Le liquidazioni coatte amministrative in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono secondo le disposizioni anteriori. 2. Se per un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa è in corso la procedura di fallimento o di concordato questa prosegue fino al suo compimento. Art. 262 - (Iscrizione nel registro delle imprese) 1. Fino all'attuazione del registro delle imprese non si fa luogo alle iscrizioni che secondo il presente decreto dovrebbero essere eseguite in detto registro. 2. Tuttavia i provvedimenti relativi alle società, per i quali sia prevista la iscrizione nel registro delle imprese, sono iscritti nei registri di cancelleria presso i tribunali, provvisoriamente mantenuti. Art. 263 - (Ruolo degli amministratori giudiziari) 1. Col regio decreto preveduto nell'art. 27, comma terzo, o con altro decreto separato saranno riunite e coordinate le disposizioni in vigore relative al fondo	per gli effetti e le modalità di esecuzione del concordato si applicano le disposizioni dell'art. 255, commi secondo, terzo e quarto. Art. 261 - (Liquidazione coatta amministrativa) 1. Le liquidazioni coatte amministrative in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono secondo le disposizioni anteriori. 2. Se per un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa è in corso la procedura di fallimento o di concordato questa prosegue fino al suo compimento. Art. 262 - (Iscrizione nel registro delle imprese) 1. Fino all'attuazione del registro delle imprese non si fa luogo alle iscrizioni che secondo il presente decreto dovrebbero essere eseguite in detto registro. 2. Tuttavia i provvedimenti relativi alle società, per i quali sia prevista la iscrizione nel registro delle imprese, sono iscritti nei registri di cancelleria presso i tribunali, provvisoriamente mantenuti. Art. 263 - (Ruolo degli amministratori giudiziari) 1. Col regio decreto preveduto nell'art. 27, comma terzo, o con altro decreto separato saranno riunite e coordinate le disposizioni in vigore relative al fondo		
--	--	--	--

speciale previsto nella L. 10 luglio 1930, n. 995. 2. Fino a quando non sarà emanato il regio decreto anzidetto continueranno ad osservarsi le disposizioni del R.D. 20 novembre 1930, n. 1595 e le altre norme ora in vigore riguardanti la formazione dei ruoli e la nomina e disciplina degli amministratori giudiziari. 3. Parimenti continueranno ad osservarsi, fino a quando non sarà provveduto ai sensi dell'art. 39, le norme contenute nel D.M. 30 novembre 1930 sulla determinazione della misura dei compensi spettanti ai curatori dei fallimenti. Art. 264 - (Istituto di credito) 1. Quando nel presente decreto si fa riferimento a istituti di credito, in detta espressione s'intendono comprese, oltre l'istituto di emissione, le imprese autorizzate e controllate a norma delle leggi vigenti dall'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito. Art. 265 - (Norma di rinvio) 1. Le disposizioni transitorie per il codice di procedura civile approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, si applicano anche ai procedimenti in corso connessi alle procedure di fallimento o di concordato preventivo. Art. 266 - Disposizioni abrogate 1. Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del	speciale previsto nella L. 10 luglio 1930, n. 995. 2. Fino a quando non sarà emanato il regio decreto anzidetto continueranno ad osservarsi le disposizioni del R.D. 20 novembre 1930, n. 1595 e le altre norme ora in vigore riguardanti la formazione dei ruoli e la nomina e disciplina degli amministratori giudiziari. 3. Parimenti continueranno ad osservarsi, fino a quando non sarà provveduto ai sensi dell'art. 39, le norme contenute nel D.M. 30 novembre 1930 sulla determinazione della misura dei compensi spettanti ai curatori dei fallimenti. Art. 264 - (Istituto di credito) 1. Quando nel presente decreto si fa riferimento a istituti di credito, in detta espressione s'intendono comprese, oltre l'istituto di emissione, le imprese autorizzate e controllate a norma delle leggi vigenti dall'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito. Art. 265 - (Norma di rinvio) 1. Le disposizioni transitorie per il codice di procedura civile approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, si applicano anche ai procedimenti in corso connessi alle procedure di fallimento o di concordato preventivo. Art. 266 - Disposizioni abrogate 1. Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del		
---	---	--	--

codice di commercio approvato con L. 2 aprile 1882, n. 681, relative al fallimento, le disposizioni della L. 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, della L. 10 luglio 1930, n. 995, sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti, salvo quanto disposto dall'art. 263, nonché ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del decreto medesimo.	codice di commercio approvato con L. 2 aprile 1882, n. 681, relative al fallimento, le disposizioni della L. 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, della L. 10 luglio 1930, n. 995, sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti, salvo quanto disposto dall'art. 263, nonché ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del decreto medesimo. CAPO XVIII <u>Disciplina transitoria,</u> <u>abrogazioni</u> <u>ed entrata in vigore</u> Art. 150 (Disciplina transitoria) 1. I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore. Art. 151 (Abrogazione in materia di transazione fiscale) 1. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 8 agosto 2002, n. 178 è abrogato. (In vigore dal 16 gennaio 2006)		
---	---	--	--

	Art. 152 (Disposizioni abrogative in materia di limitazioni personali del fallito) 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223; b) articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 8 agosto 1991, n. 264, limitatamente alle parole “<i>o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento</i>”. (In vigore dal 16 gennaio 2006) Art. 153 (Entrata in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, fatti salvi gli articoli 45, 46, 47, 151 e 152, che entrano in vigore il giorno della pubblicazione del medesimo decreto sulla Gazzetta Ufficiale.	Art. 19. Disciplina transitoria in materia di esdebitazione 1. Le disposizioni di cui al Capo IX “della esdebitazione” del Titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5. 2. Qualora le procedure fallimentari di cui al comma 1 risultino chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto, la domanda di esdebitazione può essere	
--	---	--	--

		presentata nel termine di un anno dalla medesima data. Art. 20. Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la lettera a) è soppressa. Art. 21. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. 1. Le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono soppresse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) art. 3 (L), comma 1, lettera q); b) art. 5 (L), comma 2, lettera i); c) art. 24 (L), comma 1, lettera n); d) art. 25 (L), comma 1, lettera n); e) art. 26 (L), comma 1, lettera b). 2. Per le procedure concorsuali aperte a far data dal 16 gennaio 2006, il richiamo alla riabilitazione civile del fallito disposta con sentenza definitiva, nell'articolo 24 (L), comma 1, lettera n), e nell'articolo 26 (L), comma 1, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, si intende riferito al decreto definitivo di chiusura del fallimento. Art. 22. Entrata in vigore e disciplina transitoria. 1. Il presente decreto entra in vigore il 1°	
--	--	--	--

		gennaio 2008. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore. 3. Gli articoli 7, comma 6, 18, comma 5, e 20 si applicano anche alle procedure concorsuali pendenti. 4. L'articolo 19 si applica alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, pendenti o chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto.	
--	--	--	--